1865

N° 335

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.


# GAZZETTA  UFFICIALE

## DEL REGNO D'ITALIA


SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

| PREZZO D'ASSOCIAZIONE | | | Anno | Semestre | Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Per Firenze | Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento | L. | 42 | 22 | 12 |
| Per le Provincie del Regno | | » | 46 | 24 | 13 |
| Svizzera | | » | 58 | 31 | 17 |
| Roma (franco ai confini) | | » | 52 | 27 | 15 |

FIRENZE, Giovedì 28 Dicembre

| PREZZO D'ASSOCIAZIONE | | | Anno | Semestre | Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Inghilterra e Belgio | Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento | L. | 122 | 71 | 37 |
| Francia, Austria e Germania | | » | 82 | 43 | 27 |
| Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento | | » | 60 | 31 | 16 |


I signori, ai quali scade l'associazione col 31 dicembre e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la *fascia* alle domande d'abbonamento ed alle lettere di reclamo.

Pei prezzi d'*associazione* veggasi in capo al giornale.

Qualsiasi *invio*, o *reclamo* che risguardi l'*associazione* o la *spedizione* del giornale, i *vaglia postali*, le domande d'*inserzioni* od *annunzi* debbono essere indirizzati ESCLUSIVAMENTE alla

AMMINISTRAZIONE della GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA
(Via del Castellaccio, n° 20, Firenze).

La *Gazzetta Ufficiale* si pubblica nelle ore pomeridiane.

## PARTE UFFICIALE

*Relazione a S. M. del ministro dei lavori pubblici, in udienza del* 10 *dicembre* 1865, *sul regolamento dei telegrafi dello Stato.*

SIRE,

La rete dei telegrafi elettrici trovandosi estesa a tutti gl'inciviliti paesi abbraccia parecchi Stati ed amministrazioni diverse.

Al buon ordinamento e semplicità di quel servizio, interessa che sia dovunque retto da norme uniformi, col che se ne rende più facile l'uso agl'impiegati cui è affidato ed al pubblico.

Vennesi perciò ad accordi per le relazioni reciproche, e benchè si tenesse libera ogni amministrazione di stabilire pel suo servizio interno quelle misure che meglio credeva, pure affine di viemmeglio assicurare la desiderata uniformità, quasi tutte adottarono anche per le interne corrispondenze la maggior parte delle stesse regole concertate di accordo per quelle internazionali.

Ben si vede di fatto quale difficoltà produrrebbe l'avere due sistemi diversi, uno per l'interno e l'altro per l'estero, e come facilmente potessero venirne sbagli e confusioni.

Dietro questo principio venne redatto il nostro regolamento dei telegrafi dello Stato per l'interno, emanato il 17 aprile 1859, che era quasi una riproduzione della Convenzione stipulatasi fra il Belgio, la Francia e la Lega Austro-Germanica il 30 giugno 1858, poscia generalmente adottata.

Riunitisi pressochè tutti gli Stati d'Europa in Parigi nello scorso febbraio, conclusesi il 13 aprile una nuova Convenzione scopo precipuo della quale era di estendere in quanto potevasi l'uniformità ammessa per le norme del servizio anche alle tariffe e d'introdurre quei mutamenti che dalla fatta esperienza eransi riconosciuti utili e necessari.

L'Italia nel prender parte alla compilazione vi sostenne ed appoggiò le massime più atte a favorire, con facilitazioni d'ogni genere, questo potente aiuto della civiltà odierna, accordando l'uso delle cifre segrete e dell'espresso ai privati, sui quali due punti gli Stati contraenti eransi riservata libera la decisione ribassando le tasse, stipulando a tale proposito convenzioni speciali e più favorevoli ancora con alcune estere amministrazioni che hanno maggiori relazioni con l'Italia.

Ora dai cangiamenti postali alla Convenzione di Bruxelles, la necessità ne consegue di modificare anche il nostro interno regolamento conformandolo alle nuove condizioni di comune consenso stipulate.

Il sottoscritto si occupò quindi della redazione di un nuovo regolamento interno analogo quasi interamente alla Convenzione di Parigi, eccettochè, approfittando della libertà conservatasi da ciascun Stato di provvedere per le interne corrispondenze al modo che stimava più conveniente oltre all'avere ammesso anche per queste le cifre segrete e gli espressi, mantennesi ai privati il diritto di ottenere la precedenza pagando tripla la tassa, e quello di abbuonamenti per alcune corrispondenze speciali, delle quali due misure l'esperienza ci ha dimostrato l'utilità e convenienza e si volle continuare nell'interno a restituire le tasse pagate per le risposte non giunte, locchè non ha luogo per le corrispondenze cogli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi.

Nella fiducia che piaccia a V. M. approvare il regolamento che si ha l'onore di assoggettarle, La si prega di onorare dell'augusta Sua firma il qui unito decreto.

*Il numero* 2658 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Veduta la nuova convenzione fattasi a Parigi fra varii Stati d'Europa, compresa l'Italia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* È approvato l'annesso regolamento da osservarsi per la corrispondenza telegrafica nell'interno del Regno, firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, restando con ciò abolito il precedente regolamento e tariffa, approvati con Nostro decreto 17 aprile 1859.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 10 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

S. JACINI.

### Regolamento per la corrispondenza telegrafica nell'interno dello Stato.

MISURE GENERALI.

Art. 1. Cominciando dal giorno primo di gennaio 1866, sarà da osservarsi per la corrispondenza telegrafica nell'interno dello Stato il presente regolamento in sostituzione a quello 17 aprile 1859, che rimane quindi abolito.

Le corrispondenze cogli altri Stati e con società all'estero si regoleranno a tenore delle convenzioni stipulate con essi.

Art. 2. Gli uffici telegrafici presteranno servizio secondo gli orari seguenti:

1° Orario permanente;
2° Orario di giorno completo;
3° Orario di giorno limitato;
4° Orario speciale.

Gli uffici a orario permanente resteranno sempre aperti giorno e notte senza interruzione.

Quelli a orario completo saranno aperti tutti i giorni dell'anno senza eccezione:

*a*) Dal 1° aprile a tutto settembre, dalle 7 antimeridiane alle 9 pomeridiane;

*b*) Dal 1° ottobre a tutto marzo, dalle 8 antimeridiane alle 9 pomeridiane.

Quelli a orario di giorno limitato saranno aperti tutti i giorni anche festivi ad eccezione delle domeniche:

Dal 1° aprile a tutto settembre, dalle ore 8 antimeridiane alle 2 pomeridiane, e dalle 5 alle 7 pomeridiane;

Dal 1° di ottobre a tutto marzo, dalle ore 9 antimeridiane alle 2 pomeridiane, e dalle 4 alle 7 pomeridiane.

Nelle domeniche, dal 1° aprile a tutto settembre, dalle 8 antimeridiane alle 12; e dal 1° ottobre a tutto marzo, dalle 9 antimeridiane alle 12.

Gli uffici a orario speciale saranno aperti nelle ore in cui lo esigerà il servizio speciale cui sono addetti, come sarebbe di ferrovie, sorveglianza civile o militare e simili; e le amministrazioni dalle quali dipendono dovranno far conoscere il loro orario e le variazioni di esso alla direzione telegrafica del compartimento in cui sono.

Le ore di tutti gli uffici telegrafici saranno regolate su quelle del tempo medio della capitale.

Art. 3. Gli uffici che non hanno servizio permanente non possono dar la chiusura prima di aver ricevuto i dispacci dei quali fosse loro stato annunziato l'invio, e trasmessi tutti i loro proprii, sia a destinazione, sia ad altro ufficio, il quale possa prontamente inoltrarli.

Art. 4. I dispacci sono *interni*, *internazionali* e *transitanti*.

*Interni* sono quelli che in tutta la loro percorrenza non toccano altre linee telegrafiche se non se quelle di proprietà dello Stato.

*Internazionali* quelli che devono percorrere in parte linee di proprietà dello Stato ed in parte linee di Stati esteri. Pegli effetti della contabilità saranno considerati come internazionali anche quelli scambiati fra uffici dello Stato ed uffici di società private.

Diconsi *transitanti* quei dispacci che vengono scambiati fra due uffizi esteri, i quali non fanno che attraversare le linee dello Stato senza arrestarvisi.

Tutti i dispacci, sieno interni, internazionali o transitanti, saranno classificati nell'ordine seguente:

*a*) Dispacci di Stato, vale a dire: per l'interno, quelli che emaneranno dal Capo dello Stato, dai ministri, dai comandanti in capo delle forze di terra o di mare, dalle altre autorità civili o militari designate dai Ministeri, e quelli degli agenti diplomatici o consolari dei governi coi quali si abbiano convenzioni telegrafiche; per l'estero, quelli dichiarati di Stato in codeste convenzioni medesime;

*b*) Dispacci di servizio, quelli esclusivamente destinati al servizio dei telegrafi all'interno od all'estero;

*c*) Finalmente dispacci privati.

NORME PEL RICEVIMENTO.

*Dispacci di Stato.*

Art. 5. I dispacci di Stato dovranno portare il bollo od il suggello dell'ufficio mittente, salvo che la firma dell'autorità trasmittente sia conosciuta dagli impiegati che li ricevono.

Possono essere composti in cifre od in lettere secrete in tutto od in parte.

Gli uffici telegrafici non potranno rifiutarsi alla loro trasmissione o comunicazione, limitandosi a notificare le irregolarità che credessero riscontrarvi alla direzione compartimentale dalla quale dipendono.

*Dispacci di servizio.*

Art. 6. Non si avrà alcun riguardo ai dispacci di servizio che si ricevessero in altre lingue che quelle italiana o francese.

Art. 7. I dispacci di servizio emanati dai capi dell'amministrazione telegrafica potranno essere in cifra od in lettere secrete al tutto od in parte.

*Dispacci privati.*

Art. 8. Qualunque privato avrà diritto di far trasmettere dispacci, salvo il caso contemplato all'articolo 15.

Art. 9. I dispacci potranno essere estesi in italiano od in francese. Quelli in altre lingue si considereranno come in cifre segrete, e quindi, a tenore dell'articolo 11, dovranno essere raccomandati.

Le lingue da usarsi con l'estero saranno quelle stabilite nelle convenzioni concluse coi varii Stati e società.

Art. 10. I dispacci privati in linguaggio ordinario non potranno contenere nè costruzioni, nè abbreviazioni inusitate.

Art. 11. I dispacci privati, purchè raccomandati, possono comporsi in cifre o in lettere secrete secondo le norme appresso indicate (articolo 13).

Art. 12. La minuta del dispaccio deve essere scritta leggibilmente, in caratteri che abbiano il loro equivalente nel quadro regolamentare dei segni telegrafici, e che sieno in uso nel paese dove è presentato il dispaccio.

Il testo deve essere preceduto dall'indirizzo e susseguito dalla firma.

L'indirizzo deve portare tutte le indicazioni necessarie per assicurare la consegna del dispaccio a destinazione. In ogni caso tutte le conseguenze della insufficienza dell'indirizzo stanno a carico del mittente.

Qualsiasi interlineatura, rinvio, raschiatura o aggiunta deve essere approvata da chi ha firmato il dispaccio o dal suo rappresentante.

Art. 13. Nei dispacci privati, che sono composti in lettere o cifre secrete, l'indirizzo e la firma devono essere scritti in linguaggio ordinario.

Il testo può essere o interamente in cifra, o parte in cifra, e parte no. In questo ultimo caso la parte in cifra deve essere tutta di seguito, senza parole di linguaggio ordinario interposte, e collocata fra due parentesi che la separino dal testo ordinario precedente o susseguente. Il dispaccio non può, d'altra parte, contenere che un solo tratto in cifra.

Il testo in cifra deve essere composto esclusivamente di lettere dell'alfabeto o esclusivamente di cifre arabiche. Se è diviso in gruppi, questi devono essere separati da punti, da virgole o da lineette.

Art. 14. Per l'estero i dispacci in cifre possono accettarsi solo quando sieno scambiati fra Stati che ammettono questa corrispondenza secreta, avendo facoltà del resto di libero transito su tutte le linee degli Stati aderenti all'ultima convenzione di Parigi.

Art. 15. Il governo si riserva la facoltà di arrestare la trasmissione di qualsiasi dispaccio privato che sembrasse pericoloso per la sicurezza dello Stato, o che fosse contrario alle leggi del paese, all'ordine pubblico o ai buoni costumi, con obbligo di avvertirne subito il mittente.

Questo controllo può farsi in qualsiasi ufficio telegrafico di partenza, intermedio o di arrivo, salvo il ricorso all'amministrazione centrale, che decide senza appello.

Art. 16. Sarà sempre in facoltà del governo di sospendere il servizio della telegrafia per un tempo indeterminato, sia in modo generale, sia soltanto sopra certe linee o per certe specie di corrispondenze, del che sarà tosto dato avviso al pubblico. Si restituiranno in tal caso le somme percepite per dispacci già presentati e che non poterono aver corso.

TASSAZIONE.

Art. 17. Nell'interno hanno franchigia soltanto i dispacci spediti da S. M. il Re e dalle persone della Reale Famiglia, o firmati per loro ordine dagli aiutanti di campo, governatori ed uffiziali d'ordinanza, e quelli relativi ad affari d'ufficio spediti dai ministri segretari di Stato e dal ministro della Casa del Re, o firmati per essi dai loro segretari o dai direttori generali di una amministrazione presso i Ministeri.

Per l'estero nessun dispaccio di Stato è esente da tassa.

Art. 18. I dispacci relativi al servizio telegrafico sono trasmessi in franchigia tanto all'interno che all'estero. Saranno considerati come di servizio i bullettini riassuntivi scambiati dalla Commissione pegli studi ed osservazioni meteorologiche con uffici del Regno, e con esteri Stati che accordino una concessione reciproca.

Art. 19. In massima generale le tasse pagansi anticipate da chi presenta i dispacci, meno le poche eccezioni indicate agli articoli 20, 30, 36, 51 e 52.

Art. 20. Saranno ricevuti a credito e considerati come di Stato i dispacci dei funzionari governativi specialmente indicati dai Ministeri dai quali dipendono, nei limiti della facoltà ad essi conferita. L'importo di questi dispacci dovrà essere soddisfatto o mensilmente presso gli uffici telegrafici dai funzionari che li avranno trasmessi, o trimestralmente da ciascun Ministero.

Potranno pure accettarsi a credito i dispacci di quelle altre persone od autorità che venissero designate dalla Direzione generale.

Art. 21. La tassa pei dispacci semplici, vale a dire che non passano le 20 parole, scambiati fra uffici interni distanti uno dall'altro non più di cento chilometri, sarà di una lira e venti centesimi; in tutti gli altri casi sarà uniformemente di due lire e quaranta centesimi.

Per ogni serie di dieci parole o frazione di serie, la tassa aumenta di sessanta centesimi nel primo caso e di una lira e venti centesimi nel secondo.

Pei dispacci internazionali le tasse si computano, anche pel tratto che percorrono sulle linee dello Stato, secondo le tariffe e le norme stabilite nelle convenzioni coi varii paesi, applicandole dai punti di partenza e d'arrivo sino al confine, poi da confine a confine degli Stati pei quali transitano.

Art. 22. Si concederà l'abbuonamento di una metà delle tasse appartenenti allo Stato, alle Camere di commercio del Regno pei bullettini di borsa.

Si abbuonerà un terzo delle tasse per le corrispondenze interne relative al servizio dei piroscafi e messaggerie a corse periodiche, ed ai giornali per le comunicazioni di notizie politiche e di borsa.

Per quelle dei giornali sarà da fissarsi un dato numero di telegrammi e di parole da trasmettersi ogni giorno, od ogni tanti giorni, da un dato ufficio ad un altro. Non si farà alcun bonifico se nei giorni stabiliti non vi sarà dispaccio, o se sarà più breve del convenuto. Per le parole che eccedessero il numero fissato dovranno pagarsi all'atto della presentazione le tasse fissate dall'art. 21.

Le tasse pegli abbuonamenti saranno da pagarsi anticipatamente di mese in mese quando sia determinato il numero dei dispacci e delle parole: in caso diverso di volta in volta all'atto della presentazione.

Art. 23. Per l'applicazione delle tasse si osserveranno le regole seguenti:

1° Si computerà nel numero delle parole tutto ciò che il mittente avrà scritto sulla minuta perchè venga trasmesso;

2° Le parole riunite con una lineetta o separate da una apostofe si computeranno pel numero di parole che contengono; la massima lunghezza di una parola resta fissata a sette sillabe; l'eccedenza sarà computata come un'altra parola;

3° Le lineette, gli apostrofi, i segni di punteggiatura, le virgolette, le parentesi e gli alinea non saranno computati;

Le parole sottolineate conteranno come due; qualunque segno che l'apparecchio deve indicare con parole si computerà pel numero di esse che per ciò si saranno dovute adoperare;

4° Ciascuna lettera o cifra scritta isolatamente si conterà per una parola;

5° Il computo delle parole per dispacci in cifre o in lettere segrete si stabilisce nella maniera seguente:

Si sommano tutte le cifre, lettere o segni impiegati nel testo in cifra. Il totale diviso per cinque dà per quoziente il numero di parole che esse rappresentano: l'eccedenza è contata per una parola;

Per ottenere il numero totale delle parole del dispaccio vi si aggiungono le parole in linguaggio ordinario dell'indirizzo, della firma e del testo, se n'è il caso. Se ne fa il computo secondo le regole ordinarie. Sono contati per una cifra i punti, le virgole e le linee di divisione che entrano nella formazione dei numeri;

6° Si computeranno nel numero delle parole tassabili: l'indirizzo, le indicazioni sul mezzo di trasporto fuori delle linee telegrafiche (posta od espresso), sulla raccomandazione, sull'indirizzo a varii destinatari, sul far proseguire o simili, nonchè la firma, tutto ciò insomma che verrà trasmesso dal mittente;

7° I nomi propri delle città e delle persone, i nomi di luoghi, piazze, strade, ecc.; i titoli, prenomi, particelle e qualifiche saranno contati pel numero delle parole adoperate per esprimerli;

8° Il nome dell'ufficio di partenza, la data, l'ora ed i minuti della presentazione saranno trasmessi d'ufficio al destinatario.

Art. 24. Qualunque dispaccio rettificativo, complementare, e generalmente qualunque comunicazione scambiata da un privato con un ufficio telegrafico in occasione di un dispaccio trasmesso o in corso di trasmissione, viene tassato secondo le regole degli articoli precedenti.

Così il destinatario di un dispaccio ordinario o raccomandato potrà chiedere la rettificazione dei passi che gli sembrano dubbii, pagando: 1° il prezzo di un dispaccio semplice per la domanda; 2° il prezzo di un dispaccio proporzionale alla lunghezza del passo da ripetersi. Se la la ripetizione dimostrerà che il servizio telegrafico aveva snaturato il senso del dispaccio, le tasse anzidette saranno tosto rimborsate dall'ufficio d'arrivo.

Se però il mittente di un dispaccio raccomandato constata un errore nel dispaccio di ritorno, e ne chiede la rettificazione, questa verrà trasmessa gratuitamente dall'ufficio d'origine, a meno che l'errore si riconosca provenuto dal fatto del mittente.

Art. 25. Quando un dispaccio possa andare alla sua destinazione per più vie, si esigeranno le tasse portate dalla meno costosa.

Art. 26. Per quei dispacci, dei quali dovranno consegnarsi parecchie copie in uno stesso luogo di destinazione, oltre alla tassa relativa si pagherà un supplemento di 50 centesimi per ciascun esemplare in più da consegnarsi.

Ciascuna di queste copie non dovrà avere che l'indirizzo della persona cui è destinata, a meno che il mittente abbia richiesto il contrario.

Art. 27. I dispacci che saranno da comunicarsi a più destinatari in varii uffici, saranno considerati e pagati come altrettanti dispacci per ciascuna destinazione.

Art. 28. Si potrà spedire un dispaccio ad un dato destinatario, coll'indirizzo per varii uffici di un medesimo Stato, ponendovi l'indicazione *far proseguire (faire suivre)*.

In tal caso gli uffici che lo ricevono lo trasmettono successivamente a ciascuno degli indirizzi che porta, ed anche a quello ulteriore che venisse indicato nell'ultimo di essi, fino a che si trovi il destinatario. Allorchè siavi la indicazione *far proseguire* ed un solo indirizzo, si trasmette ad esso il dispaccio e s'inoltra a quel secondo che venisse ivi additato.

Se non si trova mai il destinatario, neppure all'ultimo indirizzo, si tiene il dispaccio in deposito.

Art. 29. Chiunque, giustificando tale sua domanda, può chiedere che i dispacci i quali arrivassero ad un ufficio telegrafico per essergli consegnati nel raggio di distribuzione di questo ufficio, gli sieno rispediti all'indirizzo che egli indicherà ed alle condizioni degli articoli 28 e 30.

Art. 30. Le trasmissioni ulteriori dei dispacci da *far proseguire*, o da spedirsi al destinatario ad altro indirizzo, si tassano come tanti dispacci interni, e se ne fa pagare l'importo al destinatario.

Art. 31. Il mittente di qualsiasi dispaccio ha la facoltà di raccomandarlo, pagando per ciò doppia tassa.

Quando un dispaccio è raccomandato, l'ufficio di destinazione trasmette, per via telegrafica, allo stesso mittente la riproduzione integrale della copia spedita al destinatario, accompagnata dalla doppia indicazione dell'ora precisa della consegna e della persona nelle cui mani fu fatta.

Se non potè farsi la consegna, a questo doppio avviso si sostituisce l'indicazione delle circostanze che la impedirono ed i ragguagli necessari affinchè il mittente possa far proseguire, se n'è il caso, il suo dispaccio.

La trasmissione del dispaccio di ritorno si effettua con priorità sugli altri dispacci dello stesso grado.

Il mittente di un dispaccio raccomandato può farsi indirizzare il dispaccio di ritorno in un punto qualunque del territorio degli Stati aderenti all'ultima convenzione di Parigi, somministrando le indicazioni necessarie.

La raccomandazione è obbligatoria pei dispacci composti in cifre o in lettere segrete, come si disse all'art. 11.

Art. 32. Il mittente d'un dispaccio interno potrà dichiararlo *urgente*, pagando perciò il triplo della tassa.

Art. 33. Qualunque mittente può affrancare la risposta che richiede al suo corrispondente, inscrivendo dopo il testo e prima della firma la indicazione *risposta pagata*. La tassa che si riscuote è quella di una risposta semplice.

Il mittente può del resto pagare una risposta di più che 20 parole, indicando *risposta pagata di ..... parole*; od anche chiedere *risposta pagata illimitata*, facendo un deposito di guarentigia della tassa che potrà importare.

Se una risposta ha meno parole di quelle per le quali fu pagata, non si restituisce la differenza della tassa.

Se la lunghezza della risposta eccederà il numero delle parole fissato dal richiedente, quello che la presenta dovrà pagare il maggior importo di essa.

Il dispaccio di origine deve comprendere nel preambolo la indicazione *risposta pagata*, e la risposta deve pure contenere nel preambolo la indicazione *risposta pagata al N°....* e dare anche l'ufficio di provenienza, se non è quello stesso che l'ha richiesta. Tali indicazioni non entrano nel novero delle parole tassate.

Art. 34. Si può farsi indirizzare la risposta in un punto qualunque del territorio degli Stati aderenti all'ultima convenzione di Parigi.

Ove col dispaccio stesso o con un dispaccio ulteriore, giunto in tempo utile, non siasi data alcuna indicazione speciale, la risposta viene trasmessa all'ufficio di origine per essere consegnata a destinazione a cura di quest'ufficio.

Le tasse delle risposte pagate e dei dispacci di ritorno, da dirigersi sopra un punto diverso del luogo di origine del dispaccio primitivo, si calcolano secondo la tariffa che è applicabile fra il punto di spedizione della risposta o del dispaccio di ritorno ed il punto della sua destinazione.

Art. 35. Qualunque risposta che non sia presentata entro gli otto giorni dopo la data del dispaccio primitivo non sarà più accettata come risposta pagata dall'ufficio che deve spedirla.

Se la risposta non è arrivata entro dieci giorni pei dispacci interni, il mittente della domanda potrà reclamare la tassa depositata.

Trascorsi i dieci giorni ne saranno accordati altri venti per reclamare questa tassa, dopo i quali sarà ritenuta a favore dell'amministrazione.

Pei dispacci internazionali, scambiati con amministrazioni aderenti alla convenzione di Parigi, non si restituisce mai la tassa pagata per le risposte, dando invece avviso con un dispaccio di servizio che non vennero presentate. Questo dispaccio sarà comunicato al mittente.

Art. 36. I dispacci ordinari, cioè non raccomandati, da spedirsi per la posta o per espresso, o da depositarsi *fermi in posta*, secondo la indicazione del mittente, s'inviano dall'ufficio telegrafico di arrivo, se è per posta, come lettere ordinarie senza affrancazione, se è per espresso, contrattandone il prezzo più ristretto possibile, e notandolo sulla coperta del dispaccio per norma del destinatario. L'ufficio sarà garante pel pagamento della spesa, ma senza anticiparla, a meno di assoluta necessità.

L'ufficio di origine non esige perciò alcuna tassa suppletiva, quindi si pagano dal destinatario tanto le spese di posta che di espresso.

Se rifiuta il dispaccio, queste ultime vengono

soddisfatte dall'ufficio che le comprende fra le spese d'ordine.

Pei dispacci raccomandati da spedirsi per la posta o fermi in posta, l'ufficio di origine riscuote le seguenti tasse supplementari:

Un mezzo franco per ogni dispaccio da depositarsi fermo in posta nelle località provviste di ufficio telegrafico, o da spedirsi per posta entro i limiti dello Stato;

Un franco per ogni dispaccio da spedirsi, fuori di questi limiti, nel territorio degli Stati aderenti alla convenzione di Parigi;

Due franchi e mezzo per ogni dispaccio da spedirsi ad altri territori. L'ufficio di arrivo gli impostа come lettere affrancate e raccomandate;

Il mittente di un dispaccio raccomandato può anche affrancarne il trasporto oltre le linee telegrafiche col mezzo di espresso, depositando una somma determinata dall'ufficio d'origine, salvo liquidazione ulteriore, quando l'ammontare delle spese incontratesi verrà notificato con un dispaccio di servizio;

Per l'estero l'uso dell'espresso limitasi a quegli Stati che se ne incaricano ed alle condizioni da essi fissate.

Art. 37. Prima che siasi cominciata la trasmissione di un dispaccio qualunque, il mittente od un suo incaricato potrà ritirarlo dietro consegna della ricevuta che gli sarà stata rilasciata.

La tassa incassata non si restituisce. Se il dispaccio venne arrestato in tempo utile, si restituiscono soltanto le spese eventuali relative alla consegna a domicilio, come pure quelle che si riferirebbero al pagamento della risposta o della raccomandazione.

Se il mittente vuol ritirare il dispaccio prima che l'ufficio d'origine lo abbia interamente trasmesso, deve presentare per iscritto la domanda d'annullamento, la quale si annette all'originale che rimane presso l'ufficio.

Quando il dispaccio fu già trasmesso, il mittente non può domandarne l'annullamento se non mediante un dispaccio, di cui egli paga la tassa, indirizzato al capo dell'ufficio di arrivo; paga egualmente la risposta se desidera d'essere informato per via telegrafica del seguito che ha avuto la sua domanda.

Art. 38. Le amministrazioni e gli uffici telegrafici prendono i necessari provvedimenti per diminuire, quanto è possibile, il numero dei dispacci di servizio che godono del privilegio dell'invio gratuito.

Le informazioni che non abbiano carattere d'urgenza, sono chieste e somministrate colla posta.

Art. 39. Gli originali, le copie dei dispacci, le striscie dei segnali o documenti analoghi saranno conservati per due anni a contare dalla loro data, con tutte le precauzioni per assicurare il segreto.

Passato questo tempo, ove circostanze speciali per alcuni documenti nol vietino, si potranno distruggere.

Art. 40. Gli originali e le copie dei dispacci non possono essere comunicati che al mittente o al destinatario, dopo essersene constatata l'identità.

Il mittente e il destinatario hanno diritto di farsi rilasciare delle copie certificate uniformi al dispaccio che hanno trasmesso o ricevuto, purchè sia entro due anni della loro data, indichino questa data con precisione, e paghino la tassa di un mezzo franco per ogni copia.

Art. 41. In caso di errore nella tassazione, i mittenti dovranno completare le tasse pagate in meno, e saranno loro rimborsate quelle che avessero pagate in più.

TRASMISSIONE.

Art. 42. La trasmissione dei dispacci avrà luogo nell'ordine del loro grado e della loro presentazione dai mittenti, o del loro arrivo negli uffici intermedi o di destinazione, osservando le seguenti regole di precedenza:

*A.* Dispacci di Stato;

*B.* Dispacci di servizio dei telegrafi;

*C.* Dispacci privati urgenti;

*D.* Dispacci privati ordinari.

Saranno considerati come dispacci urgenti quelli che vennero dichiarati tali dal mittente, e pei quali si pagò la tassa tripla, come si disse all'art. 32. Tali dispacci avranno la precedenza sugli altri privati interni.

I capi degli uffici intermedi potranno però intercalare nella trasmissione i telegrammi di pari categoria diretti ad uffici molto vicini, quando credano che l'interesse del servizio lo richieda, e possano farlo senza grave danno di quelli diretti a più lontane destinazioni.

Art. 43. Un dispaccio incominciato non può essere interrotto per dar luogo ad una comunicazione di ordine superiore se non in caso di urgenza assoluta.

Fra due uffici in relazione diretta i dispacci dello stesso grado si trasmettono in ordine alternativo.

Si può tuttavia derogare a questa regola, nell'interesse della velocità delle trasmissioni, sulle linee che hanno lavoro continuo o che sono servite da apparati speciali.

Art. 44. Il governo s'impegna di prendere tutte le disposizioni necessarie per assicurare il secreto delle corrispondenze e il regolare loro invio, ma dichiara di non assumere nessuna responsabilità pel servizio della telegrafia.

Art. 45. Allorchè si produrrà una interruzione nelle comunicazioni dopo accettato un dispaccio, l'ufficio, al di là del quale la trasmissione sarà impedita, lo spedirà, potendo, per altra via telegrafica più lunga, o se non vi ha mezzo di far ciò, ne porrà d'ufficio alla posta una copia, o lo trasmetterà col convoglio più prossimo, indirizzandolo, secondo i casi, o all'ufficio più vicino che potrà continuarne l'inoltro per mezzo del telegrafo, o all'ufficio cui è destinato, che lo tratterà come se gli fosse giunto col telegrafo. Ristabilite appena le comunicazioni, l'ufficio che inviò il dispaccio per la posta o per la ferrovia, lo spedirà anche telegraficamente, indicando nel preambolo che il dispaccio viene spedito per *ampliazione*, a meno che gliene fosse stato precedentemente annunziato il ricevimento.

Art. 46. Nel caso che un dispaccio si mandi per una via più lunga e costosa, non si esigerà alcun supplemento di tassa.

RESTITUZIONE DI TASSE.

Art. 47. Pei dispacci interni si restituisce al mittente la tassa di qualsiasi dispaccio, la cui trasmissione non siasi effettuata.

Art. 48. Si restituisce la tassa dei dispacci raccomandati che siano giunti con ritardo maggiore che per la posta, o con tali errori di trasmissione da non aver potuto raggiungere il loro intento, eccetto il caso in cui tali inconvenienti dipendano dal servizio di posta o di espresso, o da quello di amministrazioni telegrafiche, le quali rifiutino il rimborso.

Art. 49. Qualsiasi reclamo deve essere presentato entro tre mesi dal ricevimento, sotto pena di decadenza.

Questo termine è esteso a dieci mesi per le corrispondenze scambiate con paesi posti fuori d'Europa.

CONSEGNA.

Art. 50. Ove sia desiderio del mittente che la consegna non abbia luogo se non in mani proprie del destinatario, egli deve farne cenno nell'indirizzo.

All'ufficio di arrivo questa indicazione è accuratamente riprodotta sulla sovracoperta del dispaccio, ed il fattorino riceve le istruzioni necessarie per conformarvisi.

Art. 51. I dispacci telegrafici possono essere indirizzati a domicilio, fermi in posta o fermi all'ufficio telegrafico.

Quelli indirizzati o domicilio, o fermi in posta nel luogo stesso dove trovasi l'ufficio telegrafico, si consegnano o si spediscono a destinazione secondo l'ordine del loro ricevimento.

I dispacci indirizzati a domicilio o fermi in posta in altro luogo che quello ove trovasi l'ufficio telegrafico, vengono immediatamente, secondo la domanda del mittente, spediti alla loro destinazione per posta o per mezzo più rapido, ove l'amministrazione dell'ufficio destinatario ne disponga.

L'ufficio telegrafico d'arrivo è in diritto d'impiegare la posta:

1° Se il dispaccio non porta indicazione di un altro mezzo di trasporto richiesto dal mittente;

2° Quando si tratta di un trasporto da pagarsi da un destinatario che avesse anteriormente rifiutato il pagamento di spese della stessa natura.

Art. 52. Quando un dispaccio è portato a domicilio e sia assente il destinatario, potrà essere consegnato ai membri adulti della sua famiglia, ai suoi impiegati, locatari ed ospiti, eccetto che il destinatario abbia designato, per iscritto, un delegato speciale, o che il mittente abbia richiesto che la consegna non si faccia se non in mani proprie del destinatario.

Quando il telegramma è indirizzato *fermo in ufficio* non sarà consegnato che al destinatario od al suo delegato.

I dispacci che non possono essere consegnati a destinazione, si riporteranno all'ufficio, dopo averne lasciato avviso al domicilio del destinatario, per essergli consegnati a sua richiesta.

I dispacci non reclamati in capo a sei settimane, verranno annullati.

La stessa norma si applica ai dispacci indirizzati *fermi in ufficio.*

In tutti i casi in cui sia da fare qualche riscossione, il dispaccio non si rilascia al destinatario, se non che verso il pagamento della tassa dovuta.

Art. 53. I messaggeri o fattorini hanno obbligo di ritirare ricevuta dei dispacci che consegnano.

È loro assolutamente proibito il chiedere mancie sotto qualunque pretesto.

Art. 54. Quando non si rinvenga il destinatario di un dispaccio, e l'ufficio d'arrivo abbia ragione di sospettare che sia stata commessa una alterazione nella trasmissione dell'indirizzo, spedisce all'ufficio di origine un avviso di servizio nella forma seguente;

*N°* (del dispaccio) *di* (nome del mittente) *indirizzato a* (nome del destinatario) *via* (indicazione della strada) *N°* (indicazione del numero della casa), *destinatario sconosciuto.*

L'indirizzo dato in quest'avviso di servizio deve essere la riproduzione testuale di quello ricevuto.

L'ufficio di origine verifica la esattezza dell'indirizzo e non risponde all'ufficio di arrivo, se non nel caso in cui siavi un errore di servizio da correggere.

Riscontrando esatto l'indirizzo si comunica l'avviso al mittente, il quale non potrà completare, rettificare o confermare l'indirizzo che mediante un dispaccio privato.

Firenze, il 10 dicembre 1865.

*Visto d'ordine di S. M.*
*Il Ministro dei lavori pubblici*
JACINI.

*Il numero 2652 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge sulla pubblica sicurezza, che costituisce l'allegato *B* della legge 20 marzo 1865;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del ministro dell'interno;

Abbiamo approvato ed approviamo l'annesso regolamento organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, firmato d'ordine Nostro dal ministro dell'interno, colle tabelle al medesimo unite.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 21 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

NATOLI.

## Regolamento delle Guardie di pubblica sicurezza.

CAPITOLO I. — *Costituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.*

Art. 1. Le guardie di pubblica sicurezza sono costituite in compagnie ed in drappelli. La forza di ciascuna compagnia e di ciascun drappello sarà determinata dal Ministero dell'interno.

Art. 2. Lo stato della forza, i gradi e le paghe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono stabiliti nell'annessa tabella N. 1.

Art. 3. Per essere ammesso nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza occorrono i seguenti requisiti:

*a)* Di avere compiuto 24 anni di età e di non oltrepassare i 32;

*b)* Di essere sano e robusto, e di avere la statura non inferiore a 1, 60 centimetri;

*c)* Di saper leggere e scrivere;

*d)* Di essere celibe o vedovo senza prole, di non aver subito condanne criminali o correzionali, di non essere stato espulso dall'esercito o da altri pubblici uffizi, e di aver serbato onorata condotta.

Fra le guardie di pubblica sicurezza saranno di preferenza scelti i soldati di prima categoria in congedo illimitato e gli inscritti di seconda categoria. In tal caso il loro servizio sarà calcolato come fatto sotto le bandiere.

Art. 4. Coloro che, riconosciuti idonei, sono ammessi a far parte del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza contraggono una ferma pel servizio d'anni 6.

All'atto della sottomissione presteranno il giuramento di fedeltà innanzi al prefetto od al questore di pubblica sicurezza. Di ciò sarà compilato apposito verbale.

Art. 5. A titolo d'ingaggiamento ciascun graduato o guardia, ad eccezione dei comandanti, ha diritto ad un premio di L. 150.

Questo premio sarà dal governo anticipato alle casse di amministrazione di massa, in ragione di annue L. 25 per individuo, e verrà corrisposto ai graduati o guardie allorchè abbiano compiuta la ferma contratta di anni 6.

Se il graduato o la guardia sia autorizzato, per motivi a lui particolari, ad abbandonare il servizio prima di aver compiuta la ferma, o venga espulso, licenziato o inviato ai cacciatori franchi, non avrà diritto ad alcuna quota d'ingaggio.

Qualora poi il graduato o la guardia abbia, per ragioni di ferite riportate o per malattie croniche contratte per causa del servizio, a lasciare il Corpo prima di aver compiuta la ferma di anni 6, avrà diritto ad un premio di L. 50 quando abbia servito oltre un anno, di L. 100 se abbia prestato servizio oltre 4 anni, e di L. 150 se oltrepassato questo periodo.

In caso di morte del graduato o della guardia spetterà agli eredi il medesimo premio.

Art. 7. I comandanti, i marescialli d'alloggio ed i brigadieri saranno nominati con decreto del ministro dell'interno.

La nomina dei sotto-brigadieri, appuntati e guardie è riservata ai prefetti.

Art. 8. Anche i comandanti, i marescialli di alloggio e gli altri graduati sono considerati quali agenti della sicurezza pubblica, a sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865.

Art. 9. I prefetti potranno ordinare il cambio di residenza nella provincia dei brigadieri, sotto-brigadieri, appuntati e guardie secondo lo esigerà il buon andamento del servizio.

I prefetti ed i questori hanno facoltà di accordare licenza per un termine non maggiore di giorni otto.

Art. 18. Le promozioni nel corpo avranno luogo nel seguente modo:

*a)* I comandanti verranno scelti fra i più intelligenti, onesti ed operosi marescialli d'alloggio.

*b)* Non potrà essere nominato maresciallo d'alloggio chi non abbia servito due anni con lode col grado di brigadiere.

*c)* I sotto-brigadieri che abbiano prestato lodevole servizio in tale qualità, almeno per un anno, possono essere promossi a brigadieri.

*d)* Sulla proposta dei sotto-prefetti, questori e delegati di pubblica sicurezza, il prefetto promuoverà gli appuntati a sotto-brigadieri, e le guardie ad appuntati nella compagnia o drappello della provincia, quando tanto gli uni come le altre contino un servizio, nelle rispettive qualità, di un anno almeno senza che siano stati puniti più di due volte in via disciplinare.

CAPITOLO II. — *Della disciplina.*

Art. 11. Il corpo delle guardie dipende superiormente dal Ministero dell'interno, dai rispettivi prefetti, sotto-prefetti, questori ed in loro vece dai delegati di pubblica sicurezza in attività di servizio, ed immediatamente dai comandanti e graduati in via gerarchica.

Quando le altre autorità abbiano bisogno di questa forza per l'esecuzione delle leggi o conservazione della tranquillità pubblica, ne faranno richiesta all'autorità di pubblica sicurezza da cui dipendono le guardie.

Art. 12. Debbono le guardie una intiera subordinazione ai rispettivi loro capi; esse non possono chiedere ragione dei servizi a cui vengono comandati nè prendersi licenza, sotto verun titolo o pretesto, di allontanarsi dagli ordini ricevuti.

Debbono i graduati alla loro volta usare imparzialità e modi convenienti ed urbani coi subalterni.

Art. 13. Qualunque istanza che le guardie o graduati volessero inviare al Ministero, al prefetto o ad altre autorità, dovrà essere trasmessa in via gerarchica.

Non potranno mai i graduati e le guardie reclamare contro i propri superiori pria d'avere scontata la pena a cui fossero condannati.

Art. 14. È vietato assolutamente alle guardie di esercitare qualsiasi ramo di commercio o d'industria, nè direttamente nè per interposte persone. È del pari vietato loro di chiedere o ricevere mancie per qualsiasi titolo, anche per un motivo indipendente dal loro uffizio.

Art. 15. Porranno cura in particolar modo le guardie di non adoperare parole provocatrici, di non percuotere, insultare o esercitare violenza sia contro le persone che debbono essere arrestate, sia contro altre.

Dovranno in tutti i casi usare modi urbani non disgiunti da temperata fermezza; avere i debiti riguardi verso gli altri agenti della forza pubblica, nè dar mai soggetto a reclami.

È severamente proibito l'ubbriacarsi, il contrarre debiti, il giuocare, il trattenersi in pubblici stabilimenti, se non per servizi comandati.

Art. 16. Non è obbligatorio il saluto fra i militari dell'esercito e le guardie di pubblica sicurezza.

Art. 17. Non possono mai le guardie fare uso delle armi se non quando sia indispensabile per la necessaria difesa, e negli altri casi determinati dalla legge di pubblica sicurezza, e secondo le norme dalla medesima prescritte.

Art. 18. I comandanti determineranno l'ora in cui presso ciascuna compagnia o drappello si farà l'appello serale delle guardie, le quali hanno l'obbligo di trovarsi presenti a detto appello, nè potranno dopo il medesimo abbandonare la caserma, quando non siano comandate per ragione di servizio.

Art. 19. Ogni mese le guardie saranno passate in rassegna. Si compie la rassegna a cura dei comandanti di compagnia, ed a cura dei marescialli d'alloggio nelle altre località ove questi hanno sede. Per gli altri drappelli la rassegna verrà eseguita dal delegato di pubblica sicurezza a cui ne darà il carico l'autorità politica.

Scopo della rassegna sarà di constatare la presenza delle guardie, lo stato della tenuta degli oggetti di corredo e delle armi.

I prefetti spediranno copia dei relativi rapporti al Ministero.

CAPITOLO III. — *Doveri delle Guardie.*

Art. 20. I principali doveri dei graduati e delle guardie consistono:

1° Nell'eseguire tutti i servizi che verranno loro affidati;

2° Nelle girate delle pattuglie di giorno e di notte per il mantenimento dell'ordine pubblico;

3° Nel vegliare all'osservanza delle disposizioni della legge in data 20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza, e specialmente degli articoli 9, 34, 35, 41, 42, 45, alinea, 52, 53, 54, 55, 57, 65, 69, 84, 85 e 110, non che su gli oziosi, vagabondi, persone sospette e sulle prostitute;

4° Nell'accorrere, prestar opera efficace in occasione d'incendi e di altri disgraziati avvenimenti, e nell'assistere in caso di pericolo le persone che ne richiedono l'intervento;

5° Nell'adoperarsi a comporre i dissidi onde impedire gli scandali e disordini.

Art. 21. Conformemente al prescritto dall'articolo 18 della legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza, debbono le guardie indirizzare rapporto all'autorità politica intorno a quanto hanno operato e riferire il risultato delle loro investigazioni.

Questi rapporti dovranno narrare i fatti in modo chiaro e con veracità ed essere sottoscritti dagli agenti che hanno il debito di compilarli.

(*Continua*)

*Il numero 2664 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposizione del ministro delle finanze abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* Sono soppressi a far tempo dal 1° gennaio 1866 i posti istituiti presso la direzione delle tasse e del demanio in Firenze pel servizio delle fabbriche civili giusta la tabella annessa al Nostro decreto del 28 dicembre 1862, n° 1090.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 17 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'istanza della Giunta amministrativa del reale istituto di marina mercantile in Palermo già collegio nautico Gioeni-Trabia;

Veduti i rescritti 25 agosto e 10 novembre 1792 del cessato Governo delle Due Sicilie;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Giunta amministrativa del reale istituto di marina mercantile in Palermo già collegio nautico Gioeni-Trabia, è autorizzata ad occupare per uso d'ampliamento del fabbricato dell'istituto stesso le due casette composte di diverse stanze e magazzino delle quali con rescritto del 10 novembre 1792 venne ceduta l'abitazione ai preti che assumevano la cura della parrocchia dei Padri della mercede del Borgo in detta città.

Art. 2. Il reale istituto di marina dovrà corrispondere ai detti preti od un'annua somma onde con essa siano in grado di procurarsi altra abitazione, oppure provvederli di altro alloggio conveniente del quale avranno l'uso secondo le concessioni precedenti.

Il ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno.*

Dato a Firenze, 17 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

TORELLI.

# PARTE NON UFFICIALE

## INTERNO

### CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA

Coerentemente al disposto degli articoli 178 e 179 del regolamento per le Casse dei Depositi e dei Prestiti, approvato con R. decreto 25 agosto 1863, n° 1444, si notifica per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato denunziato, nelle debite forme, lo smarrimento della cartella sottodesignata spedita dall'Amministrazione della Cassa dei Depositi e Prestiti di Torino ne sarà rilasciato il duplicato appena trascorsi sei mesi dal giorno in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente, che sarà ripetuta ad intervallo di un mese per tre volte e resterà di pieno diritto annullata la cartella precedente.

Cartella n° 14186 per lire 52 50, in data 31 agosto 1860, rappresentante il deposito fatto da Gina Giovanna vedova Manias per cauzione nella sua qualità di deliberataria della gabella del sale e tabacco in Portixedda a Oristano.

Torino, li 6 novembre 1865.

*Il Direttore Capo di Divisione*
CERESOLE

Visto, *per l'Amministratore centrale*
P. GRINELLI.

## NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Una deputazione rappresentante il comitato della Giamaica si è portata dal sig. Cardwell.

Il comitato desiderava che a' suoi rappresentanti venisse assegnato un *locus standi* nella Commissione d'inchiesta, e far comprendere al tempo stesso al governo tutta la importanza di nominare alcuni commissari, i quali godessero la piena fiducia del paese.

Si dice che il signor Cardwell abbia fatto sapere alla deputazione che per adempiere quelle alte funzioni verrebbero scelti uomini ottimi, il cui nome sarebbe una garanzia di buona fede.

Non si conoscono ancora i nomi, ma si sa quali saranno le istruzioni che verranno loro date.

Sentiamo che il comitato della Giamaica ha preso alcune misure per inviare un altro giureconsulto il quale sarebbe addetto al signor Gorrie per aiutarlo nella difficile impresa di raccogliere le deposizioni e le prove.

(*Evening Star*)

— Ci vien detto che il signor Russell Gurney, membro del Parlamento, e *recorder* (archivista) di Londra, abbia acconsentito a far parte con sir Henry Storks della Commissione d'inchiesta.

(*Globe*)

— L'ammiragliato inglese ha testè indirizzato alle città marittime che fanno carichi per l'Oceania una circolare nella quale è detto che da qualche tempo si nota fra gli abitanti delle isole del grande Oceano una esacerbazione di antropofagia.

In questa circolare i capitani dei bastimenti di commercio sono invitati a prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare che i loro equipaggi non abbiano a restar vittime di tanta feroce passione.

Da circa un anno gli equipaggi di quattro bastimenti sono stati divorati dagli antropofaghi delle Nuove-Ebridi, della baia di Jervis o della Nuova Caledonia, e dovevano esser prese tutte le misure per evitare che si avessero a rinnovare sì crudeli malanni.

(*Patrie*)

GERMANIA. — La *N. D. Zeit.*, parlando del messaggio del presidente degli Stati Uniti, dice:

« L'America sente il bisogno dei capitali e delle braccia dell'Europa, e per soddisfare a questo bisogno il messaggio del signor Johnson fa un appello così vivo e talmente accorto che noi non possiamo a meno di dargli sotto questo rapporto piena lode.

È questa lode è tanto più meritata in quanto che il signor Johnson non ha potuto dare nel suo messaggio che un posto secondario a quello che era oggetto reale del suo appello, costretto come egli era di fronte ai partiti del suo paese ad evitare gl'innumerevoli scogli che ingombrano l'attuale situazione degli Stati Uniti. »

— La *Corresp. prov.*, parlando della discussione del bilancio, termina il suo articolo colle seguenti parole:

« La proposta stata fatta dai progressisti di non discutere il bilancio trova opposizione fra i membri dello stesso partito, e sembra probabile che anche in quest'anno come nei precedenti si rinnoverà la vana apparenza di una discussione senza risultato.

In fondo riescirà molto indifferente che la Camera scelga una forma piuttosto che un'altra per non approvare il bilancio, sia ch'essa discuta parzialmente, o che respinga in massa il progetto presentato dal governo.

Il governo non guarderà alla forma, ma alla realtà, alla probabilità che potrà presentare una deliberazione per dar risultati soddisfacenti. Ed egli prenderà una risoluzione basata su tali considerazioni ed in vista dei veri interessi del paese.

— Lo stesso giornale, parlando della riorganizzazione dell'armata prussiana, dice:

Gli è alla riorganizzazione dell'armata che il governo deve i grandi risultati della sua politica, risultati che sono universalmente riconosciuti.

Diffatti sin dal principio il governo non ha già considerato queste nuove istituzioni dal solo punto di vista della guerra, ma anche dal lato della loro importanza per la conservazione di una pace onorevole e pel compimento della missione della Prussia.

Sotto questo rapporto le speranze che si potevano fondare sulla riorganizzazione attuale dell'armata si sono realizzate.

Gli uomini politici serii di ogni partito sono tutti d'accordo in ammettere che la Convenzione di Gastein costituisce un passo di un grande significato fatto per raggiungere definitivamente lo scopo della nostra politica relativamente allo Schleswig-Holstein.

Ed a prezzo di quei sacrifizi si ottennero questi risultati? Non vi fu sacrifizio di sorta. Furono necessarie mobilizzazioni incomode come in altre circostanze? Malgrado le difficoltà sempre pendenti il commercio, l'agricoltura, l'industria non ebbero per nulla a soffrire.

Eppure si era in posizione di fare la guerra meglio che non lo fossimo nel 1850; e fu per questo appunto che la Prussia ha potuto aspettare tranquilla l'ulteriore sviluppo delle cose.

Quest'anno ha per tal modo messo in piena luce il benefizio e l'importanza della riorganizzazione dell'armata.

L'onore e la prosperità del paese esigono adunque che l'opra del nostro re non sia scossa, nè più rimessa in questione.

SPAGNA. — Si scrive da Madrid in data 21 dicembre:

Il gabinetto continua ad occuparsi del miglioramento del governo delle colonie. Dopo le misure state prese qualche tempo fa per sopprimere la tratta dei negri ed abolire gradatamente la schiavitù, il governo per soddisfare il voto dei coloni ha esteso a Cuba ed a Porto Rico la procedura civile.

Il signor Canovas del Castillo, ministro delle colonie, nella sua relazione alla regina, comincia dal ricordare che alle Antille è sempre in vigore l'antica *Raccolta delle leggi delle Indie*, molte delle quali datano dal decimosesto secolo, e che le Corti reali (*audiencias*) sono ancora investite dei poteri al tempo istesso giudiziari ed amministrativi, e propone a S. M. di por fine ad uno stato di cose nocivo alle parti che stanno in giudizio, e che da lungo tempo più non esiste in Spagna.

Un decreto reale del 9 di questo mese estende adunque, cominciando dal 1° luglio 1866, alle Antille la legislazione e la procedura civile in vigore alla Metropoli, ed istituisce nei municipi dei possedimenti americani i giudici di pace le cui funzioni saranno gratuite.

La molteplicità delle razze, delle religioni, dei costumi impedisce pel momento di far altrettanto per le isole Filippine.

Con altri decreti reali vien dichiarata esente di dazio l'importazione delle macchine per l'agricoltura, e del guano per le Antille, e libere d'imposta le terre destinate dai coloni alla coltura del cotone.

Le notizie dell'Avana del 20 novembre ricevute questa mattina portano che l'isola è pienamente tranquilla, e che vennero colà accolti con grande riconoscenza gli ultimi decreti emanati in suo favore.

Fra non molto arriverà in Europa una ecce-

denza di prodotti, ammontante a 9 milioni di reali in danaro; la maggior parte del quale resterà a Londra ed a Parigi per pagare gli interessi del prossimo semestre del debito.

A Cuba si spera che il general Dulce rimarrà in funzione nel 1866 abbenchè sia spirato il termine del suo comando.

La diminuzione delle tasse d'importazione delle farine è stata bene accolta; essa non produrrà che una riduzione temporanea nei prodotti della dogana, riduzione che non si dubita punto che verrà largamente compensata mercè un aumento in altri rami. (*Moniteur*)

— Si legge nell'*Epoca* del 19:

« Se per circostanze sempre deplorevoli ci troviamo oggidì sforzati a sostenere nel Pacifico l'onore della nostra bandiera, l'avvenire s'incaricherà di provare al mondo che, risoluti a non tollerare l'insulto, noi siamo sempre disposti ad accettare le soddisfazioni che non si possono senza una buona ragione rifiutare all'offeso.

« Per ottenere queste soddisfazioni la Spagna non abuserà di una superiorità materiale che gli permetterebbe di dettare la legge a' suoi avversari attuali.

« Spetta ai governi dell'America del Sud di terminare una sterile lotta, convertendo in alleati fedeli coloro che senza astio di sorta desiderano rinforzare quei vincoli che non dovevano mai essere rotti, e che il riannodarli torna a profitto di tutti. »

AUSTRALIA. — Le ultime notizie dell'Australia non danno finita la crisi costituzionale in quella colonia.

In seguito ad una discussione fra le due Camere ed il governo per una nuova tariffa, il potere esecutivo, trovatosi senza danari, per far fronte ai bisogni ricorse ad una banca che gli anticipò i fondi.

Il governatore ha approvato quel contegno, sicchè vi ha oggidì scissura fra i due rami del governo costituzionale della colonia.

Si spera però che si arriverà ben presto ad una conciliazione, senza di che gli affari si troverebbero paralizzati. (*International*)

STATI-UNITI. — Alla partenza del piroscafo il 9 dicembre da Nuova York non si parlava che del messaggio del presidente. L'impressione è generalmente buona, ed i giornali americani di tutti i partiti applaudiscono al pensiero che ha dettato quel documento.

Il Senato ha sospeso la risoluzione stata presa dalla Camera dei rappresentanti di nominare una Commissione di quindici membri incaricata di esaminare i mandati dei membri del congresso eletti negli antichi Stati separatisti.

Dal canto suo la Camera dei rappresentanti ha adottata una risoluzione per la quale viene dichiarata perentoriamente sospesa ogni suggestione tendente a non far riconoscere il debito nazionale; infine il signor Wentworth ha presentato un progetto di legge che assicura alla vedova del presidente Lincoln il pagamento della somma di 100 mila dollari, ammontare dello stipendio del presidente durante i quattro anni della presidenza alla quale era stato eletto, al punto della sua morte.

I reclami per rifusione dei danni sofferti durante la guerra civile dai cittadini rimasti fedeli all'Unione ammonteranno, a quanto si assicura, a più di trecento milioni di dollari. Verranno nominati nelle due Camere comitati speciali incaricati di prendere in esame questi reclami.

Le Camere si sono aggiornate all'11 dicembre.

Il 4 dello stesso mese è stata aperta la sessione della legislatura della Virginia. Il messaggio del governatore di questo Stato tratta quasi esclusivamente la questione finanziaria, e contiene particolari relativi all'aumento dei prodotti, ed al pagamento del debito che oltrepassa attualmente i 40 milioni di dollari.

Il governatore raccomanda sopratutto la istituzione di una tassa speciale sul prodotto della pesca delle ostriche.

Quanto alla politica egli trova che si è su di una buona strada, e che bisogna aiutare il governo federale per arrivare alla ristaurazione completa dell'Unione.

Egli ritiene che gli affrancati sieno bastantemente protetti dalla legge; ciò nullameno propone una legge la quale accorderebbe alla gente di colore il privilegio di poter far testimonianza in giudizio.

A Richmond corse voce che il generale Butler dovesse riprendere quanto prima il comando militare dello Stato della Virginia, voce che produsse un vero panico.

Il governatore Bramlet ha presentato il suo messaggio alla legislatura del Kentucky. Questo documento appoggia la politica del presidente Johnson per quanto riguarda il suffragio degli affrancati, la cui decisione deve essere lasciata agli Stati.

Il generale Grant è arrivato l'8 a Charleston. Al suo sbarcare è stato ricevuto da una grande quantità di abitanti, la maggior parte negri. Alla sera vi fu processione con fiaccole e fuochi d'artifizio. Il generale partì due giorni dopo per Savannah e di là per Rio Grande (*Pays*)

CHINA. — Fra Hong-Kong, Canton e Marno si è stabilita una società di *steamers*, destinati a sviluppare sempre più il commercio, specialmente del porto franco di Canton, commercio che non è privo d'importanza.

Nell'anno che corre, il commercio generale di Macao ammontò a 11,097,232 piastre forti, delle quali 6,327,520 d'importazione, e 4,769,712 d'esportazione. In questa cifra non è compreso il commercio di cabotaggio fatto con Hong-Kong e Canton dalle barche chinesi. (*Moniteur*)

COCINCINA. — Si scrive da Hong-Kong in data del 1° novembre:

L'aumentarsi della pirateria nei mari della China dà a pensare ai negozianti di ogni paese; non passa settimana che non abbiano luogo delle catture, e che non si abbiano a deplorare degli assassini; e quanto pare più grave si è che i delitti si commettono in vista dei porti delle coste.

Il 28 del mese scorso si vide entrare in porto il *Darling*, bastimento a tre ponti inglese trovato in mare e rimorchiato da un bastimento peschereccio, dopo essere stato attaccato e depredato a cinquanta leghe dal porto da una lorca di costruzione portoghese. Gli ufficiali ed una parte dell'equipaggio erano stati massacrati.

Poco tempo prima presso Amoy avevano subìta la stessa sorte il tre-ponti prussiano *Fokién* proveniente da Tchè-fou, il brick amburghese *Bocklemann* ed il gran bastimento siamese *Shootinl star* diretto per Tchè-fou.

Un passeggero del *Darging* che sopravvisse alle ferite, il capitano prussiano e molti altri che sfuggirono alla morte hanno dichiarato che le giunche o lorche erano provviste di artiglieria e di un numeroso equipaggio ben armato e comandato da Europei facili ad essere riconosciuti alla bianchezza delle loro mani benchè avessero il viso annerito, e riconoscibili specialmente al loro accento ed al loro modo di parlare l'inglese, lingua che i Chinesi ed i Portoghesi non arrivano mai a pronunziare in modo corretto.

Giova sperare che le potenze marittime prenderanno le misure più efficaci per reprimere questi delitti deplorevoli, e punire severamente i colpevoli.

Molti fra i primi negozianti sono d'avviso che bisognerebbe non solo obbligare i bastimenti mercantili ad essere armati, ma imporre anche una tassa per stabilire un modo di protezione locale, tassa che dovrebbe specialmente pesare sui bastimenei di quelle nazioni i cui governi non hanno una marina militare e non hanno nissun trattato di commercio col celeste impero. Una porzione di questa tassa potrebbe venir impiegata ad illuminare le coste, sulle quali sinora non si trovano che due soli fari, quello di Amoy e quello di Macao.

L'emigrazione chinese nel 1864 riescì assai numerosa; vennero impiegati 33 bastimenti della portata di 20,450 tonnellate, i quali trasportarono 10722 persone dei due sessi, delle quali 4469 dirette per Cuba, 6253 per i porti del Perù.

Di questi 33 bastimenti 13 erano peruviani e 7 francesi.

A quanto pare, il governatore generale di Macao, signor Amaral, vuole d'ora in avanti impedire l'emigrazione chinese.

Lo sviluppo del nostro porto e della nostra piccola colonia, che possiede un territorio di appena 7,000 ettari, va prendendo proporzioni ragguardevoli, e per convincersene basta arricordarsi che la nostra popolazione, la quale pochi anni fa era di sole 33 mila anime, sorpassa di già la cifra di 120 mila abitanti. (*Moniteur*)

## NOTIZIE E FATTI DIVERSI

— Leggesi nella *Gazzetta di Genova*:

L'invio dei numerosi documenti che da Torino vengono trasmessi per essere ricollocati nell'antica loro sede dell'Archivio Governativo di Genova, è tal fatto che deve riuscire per la nostra città di singolare compiacimento, e tornare specialmente accettissimo ai cultori delle patrie memorie e degli studii storici in generale.

Non a tutti è noto come si tratti delle carte più importanti che formavano quella parte dell'archivio di Stato della nostra Repubblica che si attiene ai provvedimenti legislativi, alla Corrispondenza, ai trattati, insomma a ciò che costituisce la storia diplomatica civile e politica della nostra Liguria nei vari secoli in cui diffuse tanta fama di sè. Scelte, durante l'Impero francese, le più preziose fra le varie serie di questi documenti, e trasportate a Parigi, restituite poi all'Italia, alla caduta di quel governo, e rimaste per lunghi anni negli archivii torinesi, fu cura del nostro Municipio d'interporre caldi uffici presso il Superiore Dicastero perchè venisse quel vero tesoro di documenti patrii ricollocato nella naturale sua sede; e ciò pure all'intento che non rimanessero qui dimezzate e interrotte le serie rimaste di materia analoga, e insieme venissero agevolate agli studiosi de' patrii annali le indagini indirizzate alla illustrazione della Storia d'Italia. Anche la benemerita Società Ligure di Storia patria unì le sue istanze vivissime e ripetute per conseguire quel tanto desiderato ricollocamento.

Persuaso della ragionevolezza della domanda, il Governo del Re cominciò in questi ultimi anni a mostrarsi pronto a inviare una parte dei documenti, massime quelli riguardanti le cose commerciali. Più recentemente, e mediante le cure e l'assennata cooperazione del Direttore Generale degli Archivii, il commendatore Michelangelo Castelli, secondato dal direttore cav. Cipollina, fu notificata l'adesione all'invio di tutte indistintamente le serie che il governo francese avea tolto da Genova. Quindi è che compiendosi un'opera tanto desiderata, potrà anche fra noi attuarsi quel riordinamento de' pubblici archivii che forma il vanto di Firenze e di Venezia. Ed abbiamo argomento di ben augurare dell'impresa, mentre sappiamo come siano per porgervi mano principalmente due fra i più esperti e cospicui illustratori delle patrie memorie i cavalieri Desimoni e Belgrano, addetti specialmente all'Ufficio del R. Archivio, affidato alla solerte ispezione e direzione del sullodato cav. Cipollina. È desiderabile che il municipio ora si adoperi a sollecitare la pratica della cessione già convenuta dell'edificio del *Palazzetto* al Governo, affinchè rese libere tutte le sale ancora occupate dall'Ufficio dell'Insinuazione, possa effettuarsi la collocazione dei documenti spediti e che di mano in mano verranno inviati; e affinchè destinato esclusivamente tutto il Palazzo agli Archivii, venga col deposito delle carte di quello di S. Giorgio, non meno importanti, compiuto il lavoro di quella sapiente classificazione che mercè le cure del dotto cav. Bonaini, fa degli Archivii Fiorentini un vero tipo di perfezione. Condotta a termine un'opera di tanta mole, ma di cui possiamo ripromettérci il buon risultato, verranno poste in luce ricchezze d'un pregio inestimabile; e da ciò ch'era ignorato, trascurato o a noi rapito dallo straniero, sorgerà lume inatteso agli studii, nuovo lustro e decoro alla patria.

— Fu testè pubblicato l'Annuario del ministero di finanze per l'anno 1865. Si vende presso le stamperie Reali di Firenze e di Torino, non che presso i principali librai di Napoli, Milano, Palermo e Bologna.

Prezzo lire 5. — Per i tre Annuari 1863, 1864 e 1865 prezzo lire 10.

— Leggiamo nel *Daily Telegraph*, la seguente statistica delle importazioni italiane nel regno unito d'Inghilterra:

Il valore reale delle nostre importazioni del Regno d'Italia ammontò l'anno scorso a L.st. 2,138,697, la qual somma presenta una diminuzione di L.st. 149,183, se si paragona colle transazioni dell'anno innanzi, e di L.st. 430,828 con quelle del 1862. La lista degli articoli è lunga, ed alcuni di essi hanno una grande importanza commerciale. Inoltre alcuni sono peculiari di quel paese. Tra i primi sono l'acido boracico, lo zolfo, il cremor di tartaro, le acciughe, i calci di fucile, il sugo di limone, l'olio d'oliva, gli aranci e i limoni, il sommacco, il marmo, il legno di noce ed il vino.

I conti del 1864 sono ancora incompleti in quanto alle particolarità; ma la tavola seguente presenta i valori di tutti i principali capi di mercanzia del 1862 e del 1863, insieme coi rispettivi aumenti e diminuzioni. Nell'ultimo di questi due anni fuvvi una diminuzione per la somma di L.st. 281,690, risultante specialmente dalle deficienti somministrazioni dell'olio di oliva e dello zolfo:

ANNI TERMINATI COL 31 DICEMBRE.

| | 1862 | 1863 | Aum. | Dimin. |
|---|---|---|---|---|
| | Lst. | Lst. | Lst. | Lst. |
| Gromma di botte | 16,829 | 21,405 | 4,576 | — |
| Ossa di animali | 29,499 | 23,233 | | 6,266 |
| Acido boracico | 89,243 | 74,452 | — | 14,791 |
| Zolfo | 376,403 | 275,602 | — | 100,801 |
| Vena di rame | 12,401 | 14,075 | 1,674 | — |
| Rame | 12,083 | 47,117 | 2,034 | — |
| Cremor di tartaro | 112,019 | 104,563 | — | 7,456 |
| Acciughe | 8,243 | 10,227 | 1,984 | — |
| Robbia | 16,858 | 19,477 | 2,619 | — |
| Calci di fucile | 77,976 | 50,769 | — | 27,207 |
| Canape | 1,579 | 18,033 | 16,454 | — |
| Sugo di limone ecc. | 10,130 | 14,376 | 4,238 | — |
| Vena di piombo | 24,014 | 3,542 | — | 20,472 |
| Manifatture di cuoio | 18 | 20,247 | 20,229 | — |
| Sugo di liquorizia | 36,406 | 27,739 | — | 8,667 |
| Radica di robbia | 96,026 | 142,823 | 41,497 | — |
| Nocciuole | 20,153 | 7,432 | — | 12,721 |
| Olio d'oliva | 809,527 | 518,571 | — | 290,936 |
| Olii essenziali | 60,601 | 51,450 | — | 9,154 |
| Aranci e limoni | 93,851 | 117,105 | 23,254 | — |
| Cenci | 16,814 | 53,034 | — | 13,780 |
| Seme di lino | 5,197 | 22,189 | 16,992 | — |
| Sommacco | 136,734 | 125,344 | — | 11,390 |
| Pelli d'agnello | 22,538 | 25,897 | 3,359 | — |
| Marmo | 65,880 | 91,718 | 25,838 | — |
| Paste | 15,627 | 15,849 | 222 | — |
| Legnami d'ogni sorta | 36,023 | 42,291 | 6,268 | — |
| Vino | 45,260 | 60,974 | 15,714 | — |
| Articoli varii | 269,281 | 321,300 | 52,919 | — |
| Totali | 2,569,525 | 2,287,835 | 241,971 | 523,661 |
| | | | | 241,971 |

Diminuzione nel 1863 . . L.st. 281,690

Il numero dei bastimenti italiani che entrarono con carico nei porti del Regno Unito nel 1864 fu di 507, della misura complessiva di 137,912 tonnellate. È questo un aumento di 83 bastimenti e di 26,819 tonnellate sui registri dell'anno antecedente.

(*Trad. dal Corr. Merc.*)

### Elezioni politiche del 24 dicembre 1865.

**Bollottaggi.**

*Pescina* — Tabassi Panfilo, 148; Mascitelli Lindoro, 78.

*Tricase* — Guerzoni; Panzera.

*Lanusei* — Dellitata cav. Giuseppe; Effisio avv. Melis.

## ULTIME NOTIZIE

— Leggesi nel *Giornale di Roma* del 26:

In seguito delle rassicuranti notizie pervenute, la congregazione speciale di sanità ha ammesso a libera pratica le persone provenienti dalla Francia, dai porti della Spagna sul Mediterraneo e da Napoli e suoi contorni, prescrivendo peraltro che circa le merci e bagagli provenienti da Francia e Spagna per essere ammessi liberamente dovranno munirsi di un certificato consolare comprovante essere stati confezionati i colli non prima del giorno 22 corrente.

Per quelli provenienti da Napoli e contorni il suddetto certificato dovrà constatare la confezione non avere avuto luogo prima del giorno di oggi 26. In mancanza di questo si sottoporranno alla completa disinfettazione in Civitavecchia per le provenienze di mare; per gli altri che giungono per terra saranno disinfettati all'esterno al confine, e subiranno la disinfettazione interna alla stazione di Termini.

Le Romagne, Marche ed Umbria sono state già ammesse a libera pratica fino dal giorno 12 corrente.

— Si scrive da Berlino all'*Agenzia Havas*:

Nella sua risposta del 19 al dispaccio del conte Mensdorff in data del 9, il conte di Bismark ha definitivamente dichiarato che i due gabinetti non potevano andare intesi circa alla proposta da farsi alla Dieta.

Il conte Mensdorff nel suo dispaccio dell'8 aveva comunicato al gabinetto di Berlino il progetto di una nota ch'era intenzionato di mandare a Francoforte in risposta al dispaccio 26 ottobre del Senato.

Si era convenuto che quando il gabinetto di Berlino credesse di poter accettare questo dispaccio, i due gabinetti risponderebbero al Senato di Francoforte con note non identiche, ma scritte nello stesso senso.

Nel suo dispaccio del 19 il conte di Bismark dichiarò che non credeva di poter accettare il progetto della nota austriaca, e sottopose contemporaneamente al conte Mensdorff il progetto di una nota della Prussia.

Come le pratiche continuano tuttora, egli è evidente che l'Austria non può avere ancora risposto separatamente al Senato di Francoforte.

I giornali di Amburgo parlano di una conferenza che ebbe luogo qualche settimana fa fra i membri danesi dell'antica Dieta dello Schleswig ed il signor Haussen Grumbye, uno dei principali sostenitori dell'indipendenza dei Ducati.

Questo convegno dei capi dei due partiti sin ora cotanto avversi pare abbia avuta per iscopo di cercare il modo per arrivare ad un accordo sull'avvenire dello Schleswig-Holstein.

I danesi dei distretti settentrionali dello Schleswig non hanno perdute la speranza di riunire il loro territorio alla Danimarca; mentre la popolazione tedesca di quei paesi persiste nel suo desiderio di formare uno Stato indipendente.

Il punto dove si accordano i due partiti, si è nella comune ripugnanza ad un accomodamento diplomatico fatto senza il concorso della rappresentanza nazionale dei Ducati.

I giornali di Amburgo credono che in questa riunione ad Apenrade si sia trattato di concertare una petizione che dovrebbe essere indirizzata ai sovrani della Prussia e dell'Austria per sollecitare la pronta riunione degli Stati dello Schleswig-Holstein.

Il *Constitutionnel* crede che sia dovuta a questo fatto l'ordinanza colla quale il generale Manteuffel ha richiamato in vigore il decreto danese del 1854 che proibisce agli individui, eccettuate le rappresentanze legali delle corporazioni regolarmente costituite, d'indirizzare petizioni politiche al governo.

— Il *Corresp. di Amburgo* dice che gli abitanti di Kiel, sapendo che doveva passare per la loro città la principessa Adelaide moglie del principe Federico d'Augustenburg, le hanno fatto un'ovazione malgrado che la *Gazzetta di Kiel* avesse pubblicato un avviso del principe Federico nel quale si pregava la popolazione a non voler far atti che costringessero la principessa a rimanere per lungo tempo all'aria aperta, causa la sua malferma salute.

A Dustenbrook, residenza del principe, le autorità municipali andarono a riceverla colle loro donne e colle loro figlie vestite di bianco.

## DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Torino, 26.

Rendita italiana 65 50.

Roma, 26.

Furono tolte le quarantene.

Parigi, 27.

È stato pubblicato un decreto che conferma nel loro uffizio il presidente ed i vice-presidenti del Senato.

Furono nominati senatori i signori Sacy, Saint-Marsault e il generale Gudin.

CHIUSURA DELLA BORSA DI PARIGI.

| | | Dic. 26 | 27 |
|---|---|---|---|
| Fondi francesi 3 0/0 | | 68 22 | 68 20 |
| Id. | 4 1/2 0/0 | 97 25 | 97 25 |
| Consolidati inglesi 3 0/0 | | 87 1/8 | 87 1/8 |
| Cons. italiano 5 0/0 (in contanti) | | 65 35 | 65 40 |
| Id. | (fine mese) | 65 47 | 65 45 |
| Id. | (fine pross.) | 65 80 | 65 75 |
| VALORI DIVERSI. | | | |
| Azioni del Credito mobiliare francese | | 841 | 833 |
| Id. | italiano | 412 | 410 |
| Id. | spagnuolo | 471 | 471 |
| Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele* | | 216 | 222 |
| Id. | Lombardo-venete | 433 | 428 |
| Id. | Austriache | 436 | 433 |
| Id. | Romane | 157 | 157 |
| Obb. strade ferr. Romane | | 160 | 159 |
| Obbligazioni della ferrovia di Savona | | — | — |

Parigi, 27.

Le LL. MM. di Portogallo sono partite quest'oggi.

I giornali recano che il Consiglio della pubblica istruzione ha confermato la decisione con la quale vengono esclusi alcuni studenti dal frequentare le scuole dell'Università.

Il *Temps* annunzia che in una riunione di cardinali fu deciso che il papa abbia a restare a Roma dopo la partenza delle truppe francesi.

Nuova-York, 16.

Il segretario delle finanze annunziò che le squadre della Spagna e del Chilì non potranno entrare nei porti federali con bastimenti catturati.

La Camera dei rappresentanti adottò la risoluzione modificata dal Senato circa l'ammissione degli Stati del Sud nel congresso.

Il presidente dei feniani pubblicò un manifesto con cui li invita ad accelerare l'armamento dei legni corsari.

Madrid, 27.

*Apertura delle Cortes.* — La regina nel suo discorso disse:

I miei desiderii di conservare la pace non bastarono ad impedire le ostilità contro il Chilì il quale rifiutò ostinatamente di dare una riparazione per gl'insulti che ci aveva fatti. Con tutte le altre potenze noi ci troviamo in relazioni amichevoli.

Considerazioni di diversa natura basate sugli interessi e i sentimenti permanenti della nazione spagnuola mi hanno indotta a riconoscere il regno d'Italia. Questo riconoscimento non ha fatto punto indebolire i miei sentimenti di profondo rispetto e di cordiale affezione verso il Padre comune dei fedeli, nè diminuire la mia ferma risoluzione di vegliare sui diritti appartenenti alla Santa Sede.

Ferma nel desiderio di rispettare l'indipendenza degli Stati d'America, che formarono le antiche colonie spagnuole, ho conchiuso un trattato di pace e di riconoscimento con la repubblica di S. Salvador.

Parlando delle difficoltà finanziarie, la regina accenna alla necessità di aumentare alcune imposte e di fare economie nelle spese per ottenere l'equilibrio del bilancio. Disse che il suo ministero presenterà alcuni progetti per la liquidazione degli antichi debiti e per la riduzione del debito flottante.

Sua Maestà parla quindi di diversi altri progetti d'interesse esclusivamente spagnuolo, e dice che verrà presentato alla Camera un progetto perchè sia punito efficacemente il traffico degli schiavi.

La regina, dopo aver fatto l'elogio della marina e dell'esercito termina con queste parole: « Così il governo, senza allarmarsi per l'attitudine dei partiti, nutre fiducia di poter trionfare, nei limiti legali, di tutte le difficoltà; esso seguirà una politica tollerante senza debolezza, ed effettuerà i suoi intendimenti con costante fermezza. »

Torino, 20.

Rendita italiana 65 45.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

FIRENZE. — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20.

### OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze

Nel giorno 26 dicembre.

| | ORE 9 antim. | 3 pom. | 9 pom. |
|---|---|---|---|
| Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare | mm 768, 8 | mm 768, 0 | mm 768, 0 |
| Termometro centigrado | 3, 5 | 9, 0 | 3, 0 |
| Umidità relativa | 70, 0 | 49, 0 | 60, 0 |
| Stato atmosferico | sereno | sereno | sereno |
| Vento direzione / forza | E debole | NE debole | NE debole |

Temperatura ( Massima + 10,0 / Minima 0,0 )

Minima nella notte del 27 dicembre — 3,0.

Nel giorno 27 dicembre.

| | ORE 9 antim. | 3 pom. | 9 pom. |
|---|---|---|---|
| Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare | mm 768, 1 | mm 766, 3 | mm 766, 0 |
| Termometro centigrado | — 1, 0 | 5, 5 | 0, 0 |
| Umidità relativa | 85, 0 | 70, 0 | 85, 0 |
| Stato atmosferico | sereno | sereno | sereno |
| Vento direzione / forza | SE debole | SE debole | SE debole |

Temperatura ( Massima + 6,3 / Minima — 3,0 )

Minima nella notte del 28 dicembre — 4,3.

### LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE

Firenze, 28 dicembre 1865.

| VALORI | Fine corrente L | Fine corrente D | Fine prossimo L | Fine prossimo D | Nominale | Prezzi fatti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 % god.° 1 Lug. 65 | 65 47 1/2 | 65 42 1/2 | 65 90 | 65 85 | » » | » » |
| Sottoscrizione 5 % 1 Lug. 65 | » » | » » | » » | » » | » » | » » |
| 3 % god.° 1 Apr. 65 | 40 » | 39 80 | » » | » » | » » | » » |
| Imprestito Ferriere » 1 Lug. 65 | » » | » » | » » | » » | 83 » | » » |
| Obb. Tes. Tosc. 1849 5 % p. 10 1 » | » » | » » | » » | » » | 104 » | » » |
| Az. Banc. Naz. Tosc. » 1 Gen. 65 | 16 95 | 16 92 | » » | » » | » » | » » |
| Cassa di Sconto Toscana in sott. | 185 » | 183 » | » » | » » | » » | » » |
| Banca di Credito italiano | » » | » » | » » | » » | » » | » » |
| Obb. Tabacco 5 % » 1 Lug. 65 | » » | » » | » » | » » | 99 » | » » |
| Az. SS. FF. Livor. » 1 » | 69 3/4 | 69 1/2 | » » | » » | » » | » » |
| Obb. 3 % dette, val. nom. L. 500 1° luglio 65 | 209 1/2 | 209 1/4 | » » | » » | » » | » » |
| Obb. 3 % dette, val. nom. L. 420 1° marzo 65 | » » | » » | » » | » » | » » | » » |
| Az. S. F. Cent. Tosc. di 840 lire italiane 1 Gen. 65 | » » | » » | » » | » » | 46 » | » » |
| Obb. dette 1 Lug. 65 | » » | » » | » » | » » | 350 » | » » |
| Impres. comunale 5 % 1 Giu. 65 | » » | » » | » » | » » | 84 » | » » |
| Detto in sottoscrizione | » » | » » | » » | » » | 81 » | » » |
| Detto in sottoscrizione liber. | » » | » » | » » | » » | 79 » | » » |
| Obb. S. F. Marem. 5 % » 1 Lug. 65 | 68 » | 67 1/2 | » » | » » | » » | » » |
| Az. SS. FF. Meridion. » 1 Mar. 65 | 310 » | 308 » | » » | » » | » » | » » |
| Obbl. 3 % dette 1 Giug. 65 | » » | » » | » » | » » | 160 » | » » |
| Dette demaniali 1 Apr. 65 | 394 » | 393 » | 396 1/2 | 395 1/2 | » » | » » |
| Pantelegrafo Caselli | » » | » » | » » | » » | » » | » » |
| 5 % italiano in piccoli pezzi | » » | » » | » » | » » | 65 60 | » » |
| 3 % idem | » » | » » | » » | » » | 40 20 | » » |

| CAMBI | Giorni | L | D |
|---|---|---|---|
| Livorno | 8 | 100 » | 99 7/8 |
| Detto | 30 | 99 1/2 | 99 1/4 |
| Detto | 60 | 99 » | 98 5/8 |
| Roma | 30 | 488 » | 484 » |
| Bologna | 30 | 99 3/4 | 99 1/4 |
| Ancona | 30 | 99 3/4 | 99 1/4 |
| Napoli | 30 | 99 3/4 | 99 1/4 |
| Milano | 30 | 99 3/4 | 99 1/4 |
| Genova | 30 | 99 3/4 | 99 1/4 |
| Torino | 30 | 99 3/4 | 99 1/4 |
| Venezia e f. g. | 30 | 246 » | 244 » |
| Trieste | 30 | [illegible] | » » |
| Detto | 90 | » » | » » |
| Vienna | 30 | » » | » » |
| Detto | 90 | » » | » » |
| Augusta | 30 | » » | » » |
| Detto | 90 | 210 » | 208 » |
| Francoforte | 30 | » » | » » |
| Amsterdam | 90 | » » | » » |
| Amburgo | 90 | » » | » » |
| Londra | 30 | 25 15 | 25 » |
| Detto | 90 | 24 90 | 24 75 |
| Parigi | 30 | 100 1/4 | 99 5/8 |
| Detto | 90 | 99 1/2 | 98 3/4 |
| Lione | 90 | 99 1/2 | 98 3/4 |
| Marsiglia | 90 | 99 1/2 | 98 3/4 |
| Sconto Banca 6 % | | | |

| VALORI A PREMIO | Fine corrente Prezzo Lettera | Fine corrente Prezzo Denaro | Fine corrente Premio | Fine prossimo Prezzo Lettera | Fine prossimo Prezzo Denaro | Fine prossimo Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 % godimento 1° gennaio | » » | » » | » » | » » | » » | » » |
| 3 % » 1° settembre | » » | » » | » » | » » | » » | » » |
| Azioni Strade Ferrate Livornesi | » » | » » | » » | » » | » » | » » |
| Dette meridionali | » » | » » | » » | » » | » » | » » |

OSSERVAZIONI

*Prezzi fatti del* 5 % — 65 42 1/2

*Prezzi di compensazione* — Detto Rendita 5 % 65 42 1/2 — Id. 3 % 39 90 — Banche 16 93 — Azioni Livornesi 69 60 — Obbligazioni dette 209 — Azioni Centrali Toscane 45 1/2 Obbligazioni 348 — Maremmane 67 3/4 Azioni Meridionali 309 — Obbligazioni dette 160 — Demaniali 393 1/2

*Il Sindaco* ANGIOLO MORTERA.

## COMMISSARIATO GENERALE
**DEL 2° DIPARTIMENTO MARITTIMO**

### AVVISO.

A termini dell'articolo 85 del regolamento 13 dicembre 1863, si fa di pubblica ragione, che essendo stata presentata in tempo utile la diminuzione del ventesimo sui prezzi cui venne in incanto delli 4 dicembre corrente deliberata l'impresa della provvista alla regia marina nel 2° dipartimento marittimo di generi resinosi pel biennio 1866-1867, ascendente alla complessiva somma di lire 110,000 di cui nell'avviso d'asta delli 19 novembre, il detto ammontare, dedotti li ribassi d'incanto e del ventesimo offerto, si residua a lire 100,842 50.

Si procederà quindi nella sala degl'incanti, sita nel Commissariato Generale nella regia darsena, avanti il Commissario Generale, al reincanto di tale appalto col mezzo dell'estinzione di candela vergine, alle ore 12 meridiane del giorno 3 del prossimo gennaio 1866 sulla base dei sovraindicati prezzi e ribassi, per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e migliore offerente.

I calcoli e le condizioni d'appalto sono visibili nella sala sovraindicata.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare la somma di lire 11,000 in numerario o in biglietti della Banca Nazionale, o in polizze spendibili, o in titoli del Debito Pubblico dello Stato al portatore. Ed allorchè la impresa sarà definitivamente deliberata, una tale somma si verserà nella Cassa dei Depositi e Prestiti, e vi rimarrà fino a che la impresa medesima non abbia il suo pieno ed esatto adempimento.

Per le spese del contratto si depositeranno lire 400.

Napoli, li 19 dicembre 1865.

*Il Commissario ai contratti*
**Michele di Stefano.**

2140

---

**Nella Tipografia e Libreria di G. MIGLIO**

**In Novara** (Piemonte)

Sarà edito pel 26 dicembre 1865, a L. 1 50 franco a destinazione, previo pagamento con vaglia postale o francobolli

## LA VERA GUIDA
**ossia FORMULARIO PER L'UFFICIALE dello stato civile**

Dell'avv. **L. Daffara**, segretario di detta città

il quale contiene tutti i modelli degli atti di *cittadinanza*, di *matrimonio* e di *morte*, compilati per i singoli casi, che possono presentarsi, nella foggia precisa in cui devono essere trascritti per ciascun registro, secondo le disposizioni del Codice civile e del regio decreto 15 novembre 1865 ivi pure citate ad opportuna norma. 2097

---

## SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE
**Del Sud dell'Austria e della Venezia, della Lombardia e dell'Italia centrale.**

### AVVISO.

Il Consiglio d'amministrazione ha l'onore di prevenire i signori possessori di Obbligazioni della Società che nella seduta pubblica che ebbe luogo a Vienna il 14 corrente furono estratte a sorte **5009 Obbligazioni**, portanti i numeri seguenti:

*Serie A*

| | Da | | A | | Numero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | 1,141 | a | 1,148 | — | 8 | Obbligaz. |
| » | 12,201 | a | 12,300 | — | 100 | — |
| » | 95,301 | a | 95,400 | — | 100 | — |
| » | 109,801 | a | 109,900 | — | 100 | — |
| » | 114,001 | a | 114,100 | — | 100 | — |
| | | | | | 408 | Obbligaz. |

*Serie C*

| | Da | | A | | Numero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | 26,251 | a | 26,263 | — | 13 | Obbligaz. |
| » | 31,701 | a | 31,800 | — | 100 | — |
| | | | | | 113 | Obbligaz. |

*Serie O*

| | Da | | A | | Numero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | 801 | a | 900 | — | 100 | Obbligaz. |
| » | 97,101 | a | 97,133 | — | 33 | — |
| » | 117,501 | a | 117,600 | — | 100 | — |
| » | 169,201 | a | 169,300 | — | 100 | — |
| » | 172,901 | a | 173,000 | — | 100 | — |
| | | | | | 433 | Obbligaz. |

*Serie H*

| | Da | | A | | Numero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | 123,901 | a | 124,000 | — | 100 | Obbligaz. |
| » | 174,401 | a | 174,500 | — | 100 | — |
| » | 269,901 | a | 270,000 | — | 100 | — |
| » | 274,001 | a | 274,100 | — | 100 | — |
| » | 276,001 | a | 276,076 | — | 76 | — |
| » | 283,201 | a | 283,300 | — | 100 | — |
| » | 293,701 | a | 293,800 | — | 100 | — |
| | | | | | 676 | Obbligaz. |

*Serie I*

| | Da | | A | | Numero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | 366,601 | a | 366,700 | — | 100 | Obbligaz. |
| » | 458,701 | a | 458,800 | — | 100 | — |
| » | 524,011 | | | | 1 | — |
| » | 529,401 | a | 529,500 | — | 100 | — |
| » | 541,001 | a | 541,100 | — | 100 | — |
| » | 552,901 | a | 553,000 | — | 100 | — |
| » | 591,201 | a | 591,300 | — | 100 | — |
| » | 591,901 | a | 592,000 | — | 100 | — |
| » | 661,801 | a | 661,900 | — | 100 | — |
| » | 664,501 | a | 664,600 | — | 100 | — |
| | | | | | 901 | Obbligaz. |

*Serie K*

| | Da | | A | | Numero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | 22,301 | a | 22,400 | — | 100 | Obbligaz. |
| » | 48,001 | a | 48,100 | — | 100 | — |
| » | 116,401 | a | 116,500 | — | 100 | — |
| » | 137,301 | a | 137,400 | — | 100 | — |
| » | 144,325 | a | 144,400 | — | 76 | — |
| » | 162,501 | a | 162,600 | — | 100 | — |
| » | 219,601 | a | 219,700 | — | 100 | — |
| | | | | | 676 | Obbligaz. |

*Serie D*

| | Da | | A | | Numero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | 806,701 | a | 806,800 | — | 100 | Obbligaz. |
| » | 948,101 | a | 948,200 | — | 100 | — |
| » | 949,201 | a | 949,300 | — | 100 | — |
| » | 955,301 | a | 955,400 | — | 100 | — |
| » | 999,101 | a | 999,200 | — | 100 | — |
| » | 1,001,701 | a | 1,001,800 | — | 100 | — |
| » | 1,011,091 | | | | 1 | — |
| » | 1,025,101 | a | 1,025,200 | — | 100 | — |
| » | 1,025,601 | a | 1,025,700 | — | 100 | — |
| » | 1,078,201 | a | 1,078,300 | — | 100 | — |
| | | | | | 901 | Obbligaz. |

*Serie S*

| | Da | | A | | Numero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | 1,138,401 | a | 1,138,500 | — | 100 | Obbligaz. |
| » | 1,173,401 | a | 1,173,500 | — | 100 | — |
| » | 1,234,801 | a | 1,234,900 | — | 100 | — |
| » | 1,245,301 | a | 1,245,400 | — | 100 | — |
| » | 1,255,301 | a | 1,255,400 | — | 100 | — |
| » | 1,278,401 | a | 1,278,500 | — | 100 | — |
| » | 1,326,501 | a | 1,326,600 | — | 100 | — |
| » | 1,327,301 | a | 1,327,400 | — | 100 | — |
| » | 1,394,201 | a | 1,394,300 | — | 100 | — |
| » | 1,395,381 | | | | 1 | — |
| | | | | | 901 | Obbligaz. |

Il rimborso delle suddette Obbligazioni in ragione di italiane lire 500 l'una si farà a datare dal 2 gennaio 1866, ritirando il titolo relativo in originale:

a *Torino*. . . . presso la Direzione Generale della Società (via Cernaja N° 9)
a *Milano* . . . » Il signor C. F. Brot;
a *Bologna* . . . » i signori R. Rizzoli e C°

Per tutte le Obbligazioni estratte ed indicate di sopra, non saranno più pagati interessi a decorrere dal 1° gennaio 1866. 2112

---

**COMPAGNIA GENERALE**

## DEI CANALI D'IRRIGAZIONE ITALIANI
(Canale CAVOUR)

Si avvertono i signori azionisti e portatori d'obbligazioni che il pagamento dell'interesse del 6 per cento maturato a tutto dicembre 1865, verrà dal 1° gennaio 1866 fatto dalle sotto distinte Casse in

**Lire 14 85**

deduzione fatta dell'1 per cento in conto tassa ricchezza mobile.

Riguardo alle azioni non saranno pagati che i vaglia di quelle interamente liberate; a tale effetto unitamente ai vaglia dovranno essere prodotte anche le azioni relative.

Per le occorrenti verifiche di controllo, i vaglia non saranno pagati che nel giorno successivo a quello della presentazione, rilasciandosi però al possessore una ricevuta dell'effettuato deposito.

A Torino . . . . . alla sede della Compagnia, via della Rocca, n° 38, dalle ore 11 antim. alle 2 pom.
» Milano . . . . . Presso la Banca Andrea Ponti, via Bigli, n° 10.
» Ginevra . . . . . Presso la Banca Commerciale Ginevrina.
» Londra . . . . . Presso la Banca Agra-Masterman.
» Parigi . . . . . Presso la Società Generale del Credito industriale e commerciale, 66, Chaussée d'Antin. 2111

---

210

## TORINO
*UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE*
*Via Carlo Alberto, n° 33, casa Pomba.*

## GIURISPRUDENZA ITALIANA
**RACCOLTA GENERALE PROGRESSIVA DELLE DECISIONI DELLE VARIE CORTI DI CASSAZIONE, DI APPELLO E DEI CONTI**

Fondata dal cav. avv. **Filippo Bettini**, proseguita per cura dell'avv. **Domenico Giuriati** e di altri giureconsulti

Ogni annata forma un volume. — Ogni volume risulta di 14 a 17 fascicoli di 9 a 10 fogli di stampa caduno, con indice analitico e ragionato. I fogli sono di 8 pagine in-4°, a due colonne, carattere minuto. Il prezzo di ogni dispensa *è di lire due.*

Sono pubblicate le annate 1848 a 1864, che formano volumi sedici.

Vi è inoltre un volume di Repertorio alfabetico delle dieci prime annate.

Le sette prime annate essendo esaurite, se ne fa progressivamente la ristampa. Il volume primo, 1848-49, è già in vendita.

L'annata 1865 è in corso di stampa.

Questa è la sola Raccolta in Italia che riferisca per ordine scientifico e cronologico le decisioni dell'annata in corso. Ogni anno forma un volume diviso in tre parti: 1° Corti di cassazione; 2° Corti d'appello; 3° Corte dei conti. — Le sentenze sono epigrafate con somma diligenza e corredate di note e riscontri.

La *Giurisprudenza Italiana* tiene in Italia il luogo che il *Récueil Périodique* del Dalloz occupa nella giurisprudenza francese. Essa è l'opera che i magistrati conoscono e che i legali delle Antiche Provincie e dell'Emilia citano e possono unicamente citare nel Regno.

L'associazione non è obbligatoria che d'anno in anno. — I volumi tutti si vendono separatamente.

La Casa Editrice eseguisce tutte le commissioni per via della posta. I principali librai d'Italia eseguiscono qualunque domanda di quest'opera.

---

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto l'articolo 18 del regolamento approvato col regio decreto delli 8 giugno 1865, n° 2321;

Visto l'art. 2° dell'istruzione in data 27 settembre 1865, del Ministero dell'interno intorno agli esami degli aspiranti all'ufficio di segretario comunale;

**Determina:**

1° Gli esami per gli aspiranti ai posti di segretario comunale avranno luogo straordinariamente per la prima volta in questa prefettura nel giorno 22 febbraio prossimo;

2° I concorrenti agli esami dovranno almeno tre giorni avanti l'apertura di essi aver fatto pervenire le loro istanze in carta da bollo alla segreteria della prefettura corredate dei documenti giustificativi prescritti dal citato art. 18, come di ogni altro documento che credessero utile di produrre per comprovare titoli o gradi accademici di cui per avventura taluno andasse insignito;

3° L'esame sarà scritto e verbale;

L'esame scritto consisterà:

*a)* Nella risoluzione di un quesito di aritmetica comprendente le prime quattro operazioni di numeri interi e di frazioni;

*b)* Nella compilazione di un verbale di deliberazione del consiglio comunale;

*c)* Nella esposizione diretta al prefetto di un fatto risguardante la sicurezza pubblica o la polizia municipale;

*d)* Nella risposta sommaria a due quesiti relativi a qualcuno degli atti principali della comunale amministrazione.

L'esame orale avrà per oggetto:

*a)* Lo Statuto fondamentale del Regno;

*b)* La costituzione e la rappresentanza del comune;

*c)* I requisiti per l'elettorato e l'eleggibilità;

*d)* La compilazione delle liste e la forma delle elezioni;

*e)* I caratteri distintivi e la forma delle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali;

*f)* Il censimento della popolazione e la tenuta dei registri dello stato civile;

*g)* I bilanci preventivi e consuntivi e la *contabilità relativa*;

*h)* Le disposizioni legislative e regolamentarie sul sistema decimale dei pesi e delle misure;

*i)* Le somministrazioni e gli alloggi militari a carico dei comuni. Gli obblighi dell'ufficio comunale e del segretario per riguardo alla leva militare;

*k)* Le leggi ed i regolamenti della guardia nazionale;

*l)* La legge sulla pubblica salute per quanto riguarda i comuni ed i sindaci;

*m)* Le principali disposizioni legislative sui consorzi per opere pubbliche interessanti per modo diretto od indiretto i comuni, e quelle relative all'espropriazione per causa di utilità pubblica;

*n)* I contratti e le loro formalità, e sanzione, e gli emolumenti dovuti al segretario;

*o)* I ruoli delle imposte dirette e dei dazi comunali e le verificazioni di cassa;

*p)* La formazione delle liste dei giurati e degli elettori per le Camere di commercio;

*q)* Le disposizioni relative alla pubblica sicurezza in quanto riguardano i comuni ed i sindaci, i regolamenti edilizi e di polizia urbana e rurale;

*r)* I doveri del segretario in ordine all'archivio comunale, e la compilazione degli inventari dei beni patrimoniali del comune;

*s)* Le attribuzioni e l'ingerenza dei comuni nella gestione delle opere pie e dei lasciti che interessano la generalità degli abitanti;

*t)* Ed in genere tutte le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione comunale e provinciale con riferimento alle altre leggi di unificazione amministrativa che vi hanno attinenze;

4° Nell'esame scritto sarà permesso ai candidati di consultare i codici e le leggi vigenti, che saranno a tal uopo messi a loro disposizione.

L'esame scritto non può durare più di sette ore compreso il tempo impiegato nella dettatura dei temi, e ogni concorrente appena compiuto il lavoro vi appone la propria firma, e lo depone quindi nelle mani del membro della Commissione incaricato di presenziare l'esame;

5° Nel giorno immediatamente successivo all'esame scritto avrà luogo l'esame orale.

Pavia, il 23 dicembre 1865.

*Il prefetto*
**Micono.**

2136

---

## EDITTO.
### DIFFIDAMENTO AGLI EREDI DI DAVIDE SABBATINI

Dall'I. R. tribunale distrettuale di Teplic si notifica per tutti gli effetti di ragione che Davide Sabbatini proprietario, nativo di Pistoia (Toscana), morì *ab intestato* a Londra il dì 1° giugno 1861.

Non conoscendosi da questo tribunale quali sieno gli eredi mediati od immediati del predetto defunto Davide Sabbatini, tutti coloro che credono avere diritto alla successione del medesimo vengono col presente diffidati a farne la dichiarazione producendo i loro titoli o documenti presso il prefato tribunale entro il termine di un anno a partire dal giorno infrascritto; in difetto di qual produzione la eredità stessa, alla quale temporariamente fu nominato in curatore l'I. R. notaio, signor Antonio Bonffleur, sarà ventilata tra coloro che avranno fatta la prescritta dichiarazione e provate le loro ragioni ereditarie, e quindi sarà loro aggiudicata a termini di diritto.

La parte della eredità non richiesta, o la intera successione, nel caso che nessuno presenti la detta dichiarazione, sarà devoluta allo Stato, come successione mancante di eredi.

Dall'I. R. tribunale distrettuale di Teplic a dì 10 agosto 1865.

2134 **Suberdich.**

---

### SOCIETÀ NAPOLITANA
### PER L'ILLUMINAZIONE ED I CALORIFERI A GAS

Si prevengono i signori proprietari di obbligazioni che il vaglia (*coupon*) numero 5 di 15 lire, scadente il 1° gennaio 1866, sarà pagato:

*A Napoli* . . . . . presso la Direzione, strada di Chiaia, 138;
*A Parigi* . . . . . presso i signori Parent, Schaken et Comp., piazza Vendôme, 12. 2089

---

**NOTIFICAZIONE DI SENTENZA**

Della Corte di cassazione già sedente in Milano per proclami.

Sulle instanze de' signori Giacomo Negri fu Matteo, Secondo Belli, negozianti residenti in Torino, e della ditta fratelli Galoppo stabilita in Torino, quale cessionaria di Giovanni Carola, rappresentati dal procuratore Girolamo Graziani, l'ecc. Corte d'appello di Genova (come Corte di rinvio) con decreto del 4 dicembre corrente autorizzò la notificazione per pubblici proclami della sentenza resa dalla Corte di cassazione già sedente in Milano li 5 settembre 1864, nella causa ivi portata dalla contessa Giulia Solaro Della Margherita, consorte e tutrice del conte Edoardo Demorri di Castelmagno domiciliata in Torino — contro — la ditta corrente in Lione Monoli e C.ª; Pirinoli Gaspare; Macario Michele residenti a Cuneo; Carola Gioanni; Belli Secondo; Negri Giacomo; Canuto Giovanna; Canuto Carlo, domiciliati in Torino, colla quale la prefata Corte di cassazione, rejetta l'eccezione pregiudiziale, cassava la sentenza proferita dalla Corte d'appello in Torino in data dell'11 luglio 1864, rimettendo le parti nello stato in cui erano prima dell'annullata sentenza; e perchè si provvedesse a termini di diritto rinviando la causa alla Corte d'appello di Genova.

Mandò inoltre la stessa Corte di appello di Genova notificarsi la detta sentenza della Corte di cassazione nei modi ordinarii ai signori: 1. suddetta contessa Solaro Della Margherita Demorri; 2. Salomone Montel; 3. Michele Maccario; 4. Gio. Battista Conte; 5. avv. Felice Carboneri.

2131 G. GRAZIANI C°.

---

Rendesi pubblicamente noto che, al seguito di decreto proferito sotto dì 2 dicembre 1865 dall'ill° signor pretore di Montevarchi, nella mattina del dì 25 gennaio 1866, avanti la porta esterna di detta pretura, sarà proceduto alla vendita volontaria, col mezzo del pubblico incanto in due separati lotti, di un podere denominato *Verniana* posto nella comunità di Montesansavino e Civitella, e di una casa da inquilini posta nel castello di S. Pancrazio comune del Bucine di proprietà dei pupilli Parigi, e ciò sul prezzo di stima e colle condizioni di che nella cartella esistente in atti.

2138 M. FRANC. CECCHINERI.

---

**DICHIARAZIONE INTERESSANTE**

Il sottoscritto dott. Marcellino Galeotti di Pescia rende pubblicamente noto che esso da questo presente giorno in avvenire rinunzia al ministero di causidico e di procuratore legale esercitato fino ad ora presso i tribunali della provincia di Lucca; e che non accetta più veruna commissione o mandato in proposito di affari giudiciali, riservandosi soltanto l'esercizio del ministero di pubblico notaro.

E tutto a pubblica notizia, e perchè da veruno non possa allegarsene scusa o ignoranza in tempo alcuno.

2133 M. GALEOTTI.

---

**EDITTO**

Il tribunale di prima istanza di Firenze, secondo turno civile, con decreto proferito nel 20 dicembre corrente inerendo agli articoli 510 e 511 del Codice di commercio, ha assegnato ai signori:

1. Israele Tubini; 2. Valè e De Cesari; 3. G. Villa; 4. Pietro Manzella; 5. Giuseppe Rabib; 6. D. Lombroso; 7. Lino Picaluga di Torino; 8. Gio. Andrea Ponti; 9. G. Daelli di Milano; 10 Eduardo Orlandi di Napoli; 11. fratelli Orefice; 12 Fantechi e C.; 13. Francesco Cambiagi; 14. Grazzini e Giannini; 15. Domenico Topputi; 16. Riccardo Martini; 17. Michelangelo Ducci di Firenze; 18. Aron Levi di Berlino; 19. Alessandro Borghi di Pisa, non che a tutti gli altri creditori tanto certi che incerti del fallimento di Giacomo e Ubaldo padre e figlio Passigli non comparsi fin qui un nuovo e perentorio termine di giorni 15 a presentare e dare in nota in questa cancelleria i loro titoli di credito, onde effettuare la verificazione dei medesimi nei modi dalla legge prescritti, e detto termine decorso si avranno i contumaci per incorsi nelle caducità stabilite dall'articolo 513 del codice di commercio predetto.

Dalla cancelleria del tribunale di 1ª istanza di Firenze, li 23 dicembre 1865.

2139 G. MANETTI.

---

Firenze li 27 dicembre 1865.

Il sottoscritto deduce a pubblica notizia che a Giovanni Panchetti, colono licenziato dal podere di sua proprietà denominato del *Palagetto*, ed attualmente colono dell'altro podere pure di sua proprietà denominato *la Villa* ambedue situati nel popolo di S. Giovanni Maggiore comunità e pretura di Borgo San Lorenzo (Mugello provincia di Firenze) è inibita qualsivoglia contrattazione di bestiame senza la presenza e consenso dell'agente di beni Francesco Niccoli.

2129 GIOVANNI TRAVERSI.

---

Si rende pubblicamente noto che il Subeconomato dei Benefizi vacanti della diocesi di Siena sta aperto nei giorni di martedì, giovedì e sabato di ogni settimana. 2141

---

Deducesi a pubblica notizia, che il signor Benedetto Testa, capitano marittimo domiciliato a Livorno, con atto del 26 dicembre 1865, ivi registrato e depositato lo stesso giorno si è astenuto di adire l'eredità lasciata da suo padre Antonio Testa, morto il 6 detto nella marina di Marciana, isola d'Elba. 2135

---



---

## COMUNITÀ DI MONTEVARCHI

Il sottoscritto sindaco del comune di Montevarchi (provincia di Arezzo) inerendo alla deliberazione consiliare de' 28 novembre caduto, debitamente resa esecutoria dalla R. Prefettura di Arezzo,

**Rende noto:**

Che è aperto il concorso al posto di aiuto segretario in questo uffizio comunale coll'annua provvisione di it. lire 700 (settecento) e con gli obblighi e oneri imposti dal relativo regolamento, che è ostensibile in questa segreteria comunale.

I concorrenti dovranno esser costituiti in età maggiore, e dovranno produrre perciò la fede di nascita, oltre i certificati constatanti la propria capacità e moralità.

È assegnato il tempo e termine di giorni venti da oggi per produrre le respettive istanze in carta da bollo da cent. 50, che saranno fatte pervenire coi documenti richiesti franche di posta a quest'uffizio comunale, da coloro che desiderano concorrere al posto succitato.

Montevarchi, dal municipio li 21 dicembre 1865.

*Il sindaco*
**Giuseppe Cini.**

2137

---



---

### CITAZIONE PER PROCLAMI

Sulle istanze de' signori Giacomo Negri fu Matteo, Secondo Belli negozianti residenti in Torino, e della ditta fratelli Galoppo stabilita in Torino quale cessionaria di Gioanni Carola, rappresentati dal procuratore Girolamo Graziani l'eccma. Corte d'Appello di Genova con decreto del 4 dicembre corrente, autorizzò la citazione per pubblici proclami de'signori:

1, contessa Giulia Solaro Della Margherita come tutrice del conte Edoardo Demorri residente in Torino — 2, Olivetti Davide Donato residente in Ivrea — 3, Conte Gio. Battista residente a Torino — 4, Negri Gaetano residente a Santhià — 5, Canuto Carlo residente a Chivasso — 6, Lerda Gioanni residente a Passatore — 7, Pirinoli Gaspare residente a Cuneo — 8, Montel Simone, e per esso Montel Salvatore — 9, Quaranta Giovanni residente a Cuneo — 10, Bianchi Giuseppe ditta di commercio residente a Milano — 11, Lattes Samuel residente a Cuneo — 12, Maccario Michele, residente a Cuneo — 13, Acchiardi Luigi Barnaba residente a Cuneo — 14, Strolengo Giuseppe — 15, Vacchetta Giorgio residente a Cuneo — 16, Cordero Pietro residente a Cuneo — 17, Niada Giacomo, e per esso il cav. Angelo Gustavo Demorri di Castelmagno — 18, Vigliercio Michele residente a Cuneo — 19, Month e Compagnia, ragione di negozio corrente in Lione (Francia) — 20, Corneto Gioanni residente a Cuneo — 21, Norzi Ezecchia residente a Fossano — 22, Montel Salomone residente a Cuneo — 23, Bergia Gio. Battista residente a Bernezzo — 24, Caleagno cav. Giuseppe residente a Cuneo — 25, Masera Giuseppe residente sulle fini di Cuneo — 26, Morano don Clemente Parroco di San Rocco (fini di Cuneo) — 27, Bono architetto Antonio residente a Cuneo — 28, Della Valle conte Alfredo residente a Torino — 29, Cavallo Gioanni residente a Cuneo — 30, Giordano Angelina vedova del notaro Nicolao residente a Cuneo — 31, Lovera Carolina vedova Demichelis a nome proprio e come tutrice de'minori suoi figli residente a Cuneo — 32, Suaut avv. Luigi tanto nell'interesse proprio, come usufruttuario, quanto come legittimo amministratore della minore di lui figlia damigella Luigia, quale erede della sua madre Carolina Arena, Arnaud signora Catterina assistita dal di lei marito avv. Luigi Suaut predetto, Voli Giuseppe residente a Torino, ed Arnaud Virginia, moglie di Giuseppe Lavalle, residenti a Dronero, quali coeredi del cav. Giuseppe Arena — 33, Semaria sacerdote residente a Fossano — 34, Canonica Benedetto residente a Torino — 35, Demorri cav. Angelo Gustavo — 36, Carboneri avv. Felice a nome proprio e qual curatore della sua prole nata e nascitura, residente a Monastero (Mondovì) — 37, Bonelli causidico Francesco residente in Cuneo — 38 Chesta Gio. Battista e Maria Dogliani coniugi residenti in Cuneo — 39, Il seminario de'chierici di Cuneo — 40, Basso Maddalena e Carlo madre e figlio Isaia — 41, Il capitolo de'canonici di Cuneo — 42, Cauda cav. Cesare Francesco, ed Alessandro Maria il primo maggior generale in ritiro, ed il secondo colonnello del Genio in ritiro, fratelli residenti in Torino — 43, Aresca vedova Cecilia, nata Isaja, residente a Chieri, e Clerici vedova Giuseppina nata Isaja, residente a Caraglio — 44, Verdun Luigia moglie di Emilio Beltrand — 45, L'orfanotrofio di Cuneo — 46, notaio Gioanni Battista Balbiano qual padre e legittimo amministratore di Carlo, Eugenio, e Marietta rappresentanti la loro respettiva consorte e madre donna Giuseppina Ricati di Ceva San Michele, defunta, domiciliati in Azeglio, qual segretario del mandamento — 47, Carello Alessio residente a Mondovì — 48, Maccario Lorenzo residente a Cuneo — 49, Rejnero Luigi residente a Torino quale sindaco della fallita Manassero — 50, Paoletti Chiaffredo — 51, Ghirone Giuseppina e per essa Luigi Carail residente a Torino — mandando citarsi ne' modi ordinarii i signori — 1, Contessa Giulia Solaro Della Margherita come tutrice del conte Edoardo Demorri — 2, Salomone Montel — 3, Michele Maccario — 4, Gioanni Battista Conte, e 5, avv. Felice Carboneri tutti e cinque già sopra indicati; a comparire nel termine di giorni trenta innanzi alla stessa eccma. Corte d'Appello di Genova (alla quale la Corte di Cassazione rinviava le parti per aver cassato con sentenza 5 settembre 1864, quella della Corte d'Appello di Torino in data 11 luglio di detto anno, che dichiarava deserto l'appello proposto dalla detta contessa Solaro Della Margherita Demorri contro la pronuncia del tribunale del Circondario di Cuneo del 13 febbraio precedente); per ivi, quanto alla detta contessa Solaro Della Margherita in Demorri dir cause per cui non si debba, rejetta ogni avversaria eccezione ed instanza, in via principale dichiarare deserto l'appello proposto contro la sentenza del tribunale del Circondario di Cuneo del 13 febbraio 1864; ed in merito confermare la detta sentenza; e quanto a tutti gli altri onde assistere al presente giudizio; il tutto colla condanna della contessa Demorri ne'danni e nelle spese.

2130 **G. Graziani C.°**